

DIBATTITI

**UN GIURÌ PER LA LEALTÀ
DELL'INFORMAZIONE**

LUCA BONESCHI

**LE RAGIONI
DI UNA PROPOSTA**

Il Centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei di Roma e l'Istituto per la formazione al giornalismo di Milano in collaborazione con il Circolo della Stampa di Milano, hanno aperto un confronto su una proposta volta a superare i problemi della diffamazione a mezzo stampa, sull'esempio dell'autodisciplina pubblicitaria: l'istituzione di un « Giurì per la lealtà dell'informazione ». Nelle pagine che seguono sono riportati alcuni degli interventi svolti nel corso della tavola rotonda che si è svolta a Milano, al circolo della stampa, il 13 giugno 1989.

L'idea di un « Giurì » prende corpo e origine non solo dall'esperienza dell'autodisciplina pubblicitaria, che rimane un punto di riferimento del massimo rilievo: sono l'esperienza professionale nel campo dell'informazione e lo studio e la ricerca dei possibili rimedi alla problematica posta dal rapporto tra *mass media* e diritti della persona a spingere in modo irreversibile verso soluzioni di autoregolamentazione.

Dal 1978 in avanti il Centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei ha profuso energie per cercare di riportare a un punto di equilibrio diritti inalienabili e irrinunciabili quali la libertà di stampa nella sua accezione più ampia (e quindi considerando anche le esigenze dei *mass media*) e tutta la gamma dei diritti della persona (onore, reputazione, identità personale, nome, immagine, riservatezza...). Sono diritti che, in una certa misura, vengono in conflitto tra

loro: ma la ricerca di un punto di equilibrio è esigenza altrettanto irrinunciabile e in qualche modo decisiva per l'effettiva esistenza di un ordinamento democratico-costituzionale nel quale l'informazione ha una funzione fondamentale.

In nessuna sede, infatti, è possibile dimenticare o sottovalutare il ruolo e il potere esercitato dai *mass media* nella società moderna, come ricorda una persona di diretta e indiscutibile competenza quale Luigi Fossati.

Una lettura « di parte » dei principi legati alla libertà di stampa ha in questi anni portato a una compressione dei diritti della persona nel rapporto con i *mass media*, quasi che fosse legittimo, in nome di questa libertà, soffocare i diritti dell'individuo, o che fosse possibile creare, tra i valori sanciti dalla Costituzione, una scala gerarchica con il primo posto occupato « di diritto » dalla libertà di stampa.

La presa di posizione del presidente del consiglio dell'ordine dei giornalisti della Lombardia Franco Abruzzo su questo tema, e la sua affermazione della necessaria e paritaria coesistenza di libertà di stampa e di diritti della persona è una novità degna di segnalazione, anche perché non è espressa in sede teorica, ma nel concreto dell'attività di chi è chiamato ad applicare, e in effetti applica, le norme deontologiche dell'ordinamento professionale. Così come del resto, sull'altro versante, la durezza della critica svolta da Giorgio Santerini (presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti e quindi rappresentante sindacale di grande forza nel mondo giornalistico) nei confronti dei comportamenti professionali dei propri colleghi è il segnale concreto di mutamento di direzione o quanto meno di un risveglio di coscienza in una categoria che ha sottovalutato il proprio ruolo o si è troppo facilmente adeguata alle esigenze e agli indirizzi delle proprietà editoriali.

Il legislatore del 1948, al quale certo non faceva difetto la sensibilità rispetto ai problemi di libertà dell'informazione e della stampa, aveva ben presente il necessario equilibrio tra i due diritti, e aveva varato una disciplina particolare e molto severa (legge 8 febbraio 1948, n. 47).

La « griglia » individuata dal legislatore costituzionale a tutela dei diritti della persona nei confronti dei *mass media* aveva come cardini l'estrema rapidità e solennità del processo, la durezza delle sanzioni penale e pecuniaria (la « riparazione pecuniaria »), l'obbligo di pubblicazione anche integrale della sentenza, il diritto di rettifica.

Quel modello penalistico è entrato in crisi in ogni suo aspetto, per ragioni che non è qui il caso di analizzare e con riflessi di cui riferiscono efficacemente Nicola Cerrato e Corso Bovio (e mi permetto di rinviare anche a un mio scritto di qualche anno fa, *Comunicazione di massa e legge penale*, in questa *Rivista*, 1985, p. 39 ss.), scardinando i meccanismi previsti dal legislatore.

La ricerca del Centro Calamandrei, di fronte a queste constatazioni, aveva allora spinto verso quella che possiamo chiamare la « via civile » per la tutela dei diritti della persona: l'ottica, cioè, del risarci-

mento del danno richiesto direttamente al giudice civile, « saltando » il processo penale. Il problema che si poneva era, a quel punto, di valutare il danno prodotto alla persona dal comportamento dei *mass media* con metri diversi da quelli puramente simbolici in uso, di introdurne parametri di valutazione che portassero da un lato a un risarcimento effettivo e non nominale e tali, dall'altro da costituire per l'editore un effettivo deterrente economico per una maggiore correttezza dell'informazione.

Questa « via civile » non è stata priva di soddisfazioni, perché oggi la valutazione del danno da diffamazione adotta parametri certamente diversi dal passato, ma ha mostrato chiari limiti: i tempi della giustizia rimangono comunque lunghi, e i risarcimenti più alti sono liquidati essenzialmente a favore di magistrati! (si veda in proposito V. ZENO ZENCOVICH, *Il danno alla reputazione: proposte per una uniforme liquidazione*, in questa *Rivista*, 1989, p. 829 ss.).

È intervenuta, nel panorama del rapporto tra giustizia e informazione, anche la Corte di Cassazione con il noto « decalogo », e si è avuta in risposta una vera e propria sollevazione, assolutamente ingiustificata, contro la persecuzione del giornalista e l'attacco alla libertà di stampa.

Insomma, gli sforzi per riportare a un punto di equilibrio i diritti in discussione, e per contemperare esigenze diverse ma parimenti tutelate, hanno provocato un risveglio di attenzione e di coscienza ma non hanno fino ad oggi risolto in modo accettabile il problema: e certamente i mali e la lentezza dell'amministrazione giudiziaria sono la causa principale, anche se non unica, della situazione denunciata. Di qui nasce dunque, o meglio riprende corpo e vigore, l'idea del « Giurì »: che non è certo nuova, come ci insegna Italo Mereu, ma che può avere la capacità di soddisfare le esigenze teoriche e di concorrere a risolvere gli aspetti pratici.

C'è un modello appetibile, che Saverio Borrelli illustra con passione. C'è, ed è una sorpresa estremamente piacevole e positiva, una sensibilità — anche se non ancora una esplicita disponibilità — di esponenti di rilievo della categoria dei giornalisti (Franco Abruzzo, Luigi Fossati, Giorgio Santerini). Ci sono dunque le condizioni per iniziare un'opera di costruzione difficile ma possibile: il risveglio della coscienza deontologica del giornalista, provato anche dal sorgere di codici di autodisciplina di cui riferisce Remo Danovi (e anche qui mi permetto di rinviare a un mio scritto, *La deontologia professionale del giornalista*, in questa *Rivista*, 1989, p. 373 ss.) è forse la miglior premessa per la riuscita dell'opera, così come estremamente incoraggianti — perché provengono dalla categoria giornalistica — sono i richiami di Luigi Fossati alla necessità di cancellare il malcostume della non corretta pubblicazione delle rettifiche e all'esigenza di regole precise sul controllo della notizia e delle fonti.

Ciò nulla toglie alle difficoltà. Da quelle sulla composizione del « Giurì », per la quale saggiamente Saverio Borrelli richiama gli « outsiders », a quella della articolazione delle norme e delle regole

di comportamento e a tutta la problematica ricordata da Corso Bovio e da Remo Danovi. Ma non sembrano difficoltà insormontabili.

Manca una verifica: la disponibilità, almeno teorica, degli editori ad accettare l'autodisciplina del « Giuri » e le sue conseguenze. Ma l'importanza che nella società moderna ha assunto il ruolo dell'informazione non può più essere elusa e non trovare strumenti di disciplina adatti ai tempi: sarebbe sorprendente se, acquisita la disponibilità dei giornalisti, ci si trovasse di fronte a una fuga del mondo imprenditoriale dalle proprie responsabilità.

Chiudo queste brevi note annunciando che il Centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei profonderà ogni sforzo per dare avvio a una fase di più approfondita ricerca sul tema, attraverso un convegno che coinvolga tutte le parti in causa e che rappresenti un passo ulteriore verso la costruzione del « Giuri ».

CORSO BOVIO

**PER UN GIURÌ
DELLA LEALTÀ
DELL'INFORMAZIONE**

SOMMARIO 1. L'informazione e la sua rapidità, la giustizia e la sua lentezza. — 2. Il *quando* e il *quantum*. — 3. L'onore per sentenza. — 4. Una giustizia alternativa. — 5. Il Giuri d'onore nel nuovo codice di procedura penale. — 6. L'autodisciplina. — 7. Un giuri dell'informazione.

1. L'INFORMAZIONE E LA SUA RAPIDITÀ, LA GIUSTIZIA E LA SUA LENTEZZA.

Due constatazioni banali: nella nostra società l'informazione ha assunto un ruolo sempre più rilevante, ma alla maggior importanza, ed alla accelerazione dell'informazione ha fatto riscontro un aumento degli episodi di malcostume e degli errori giornalistici. Malcostume ed errori, a loro volta, hanno, almeno in certe occasioni, provocato reazioni eccessivamente rigorose dell'autorità giudiziaria.

Questo scenario evidenzia la necessità di ricercare e studiare uno strumento di « controllo » dell'informazione che dia una reale risposta alle varie istanze che si contrastano in questo campo: la tutela della persona e la tutela della verità, la tutela della libertà di stampa e del lavoro giornalistico, soprattutto la tutela del consumatore del « prodotto » informativo, la tutela (anche se questo termine è ambiguo e potrebbe essere inteso in un senso pericoloso) dei lettori, del pubblico, dell'opinione pubblica.

Gli attuali strumenti di difesa giudiziaria dell'onore e della reputazione della persona, della sua identità, della « verità », sono quelli della querela in sede penale, dell'azione risarcitoria in sede civile, della rettifica e di un uso (in vero piuttosto pretorio, ma tutto sommato accettabile) dei provvedimenti di urgenza previsti dal codice di procedura civile, anche oltre l'ipotesi dell'ingiunzione a pubblicare la rettifica, ingiustamente omessa, in base all'art. 8 della legge sulla stampa.

A parte la tutela d'urgenza apprestata, appunto, con il rito di cui all'art. 700 cod. proc. civ., sia il processo penale, sia la causa civile sono caratterizzati da una enorme lentezza: v'è una sfasatura temporale incolmabile tra il momento della prima « informazione » (per es.

l'articolo diffamatorio) e il momento della « contro-informazione » (per esempio la pubblicazione della sentenza « reintegratoria »).

L'art. 21 della legge 8 dicembre 1948 (modificato dall'art. 43 della legge 5 agosto 1981, n. 416) prevede per i reati commessi col mezzo della stampa (oltre alla cognizione del Tribunale e della Corte d'Assiste) il rito direttissimo per garantire celerità ed esemplarità.

L'art. 210 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, contenente le norme transitorie del nuovo codice di procedura penale ha conservato tale competenza, come l'art. 233 ha « confermato » il giudizio direttissimo per i reati commessi col mezzo della stampa (il rito direttissimo è invece venuto meno in materia di spettacoli cinematografici abrogando l'art. 14, ultimo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161, ed in materia di radiotelevisione).

Il comma 4 dell'art. 21 prevedeva che si dovesse emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia. Che tale termine non sia mai stato rispettato è fatto notorio.

Le cause penali si sono per lo più snodate in una infinita serie di rinvii; nessuno ricorda che ad esse non dovrebbe applicarsi nemmeno, per esigenze di celerità processuale, la sospensione feriale dei termini.

Con i tempi giudizi di impugnazione, la lentezza del processo, nonostante le intenzioni del legislatore, fa giungere alla sentenza definitiva ad anni di distanza dell'articolo al quale essa si riferisce. In non pochi casi il reato « riesce » a prescriversi, anche perché, dopo un primo appassionarsi dei giudici al caso, questo « invecchiando » viene visto con poco se non con malcelato fastidio.

Né situazione migliore si ha in sede civile dove i guasti e le disgrazie dell'apparato giudiziario sono ancor più gravi.

Eppure il legislatore, nel dettare le succitate norme, aveva in buona sostanza « previsto » proprio il problema dell'accelerazione dell'informazione al quale si è fatto cenno. Il lettore, il pubblico, è subissato da una quantità enorme di informazioni che vivono però « lo spazio di un mattino ». Nel susseguirsi di fatti, o meglio di notizie sempre più clamorose e sempre più « gridate » è difficile, anche a pochi mesi di distanza ed anche per una persona colta e attenta, ricordare con un minimo di precisione avvenimenti tutt'altro che remoti o trascurabili.

La decisione del giudice che accerta che una notizia non è veritiera, che l'onore e la reputazione sono stati ingiustamente lesi, se sopravviene a tre quattro anni di distanza dall'articolo è dal punto di vista della comunicazione assolutamente « inutile ». La più parte del pubblico non ricorderà l'articolo e il caso al quale si riferirà la sentenza (di cui il giudice avrà ordinato la pubblicazione), mancherà così un effettivo bilanciamento, un'effettiva reintegrazione dell'onore e della reputazione del soggetto leso, un reale ripristino della verità.

2. IL QUANDO E IL QUANTUM.

Proprio da questo fenomeno negativo si può trarre una spiegazione dell'aumento dei risarcimenti in tema di lesione dell'onore e della reputazione.

I relativi « livelli » che si erano mantenuti fino alla fine degli anni '70 abbastanza modesti, hanno avuto una improvvisa lievitazione, non giustificata assolutamente dalla necessità di mantenere i risarcimenti al passo con la... svalutazione.

Oltre a ragioni « politiche » o di « solidarietà di casta »¹ l'aumento degli « indennizzi » nasce da un meccanismo, logico e psicologico comprensibile.

Per compensare il soggetto diffamato dell'impossibilità di dare un'effettiva « contronotizia » e per il lungo « patimento » costituito dal processo stesso, il magistrato non può che enfatizzare il danno morale e la riparazione pecuniaria. V'è forse poi un altro movente per questa lievitazione. In una società consumistica e legata ai valori economici come la nostra, il messaggio che il giudice « manda » al pubblico, con una condanna pecuniariamente esemplare, può essere letto anche in un'altra prospettiva. Il magistrato vuole così « comunicare » che la diffamazione era tanto iniqua, l'addebito tanto falso, e l'onore dell'offeso tanto ingiustamente leso, da giustificare appunto un indennizzo di eccezionale rilevanza, se non i milioni di dollari delle Corti Americane almeno qualche decina (o un centinaio) di milioni di lire nostrane.

In un mondo che tutto misura attraverso la moneta, anche l'onore viene monetizzato, o meglio si usa lo strumento monetario per far comprendere il valore dell'onore.

L'aumento dei risarcimenti costituisce, forse, anche un bilanciamento dalla riforma dell'art. 69 cod. pen., compiuta dal d.l. 11 aprile 1974, n. 99 (convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220), la pena per la diffamazione, anche se a mezzo stampa ed aggravata dall'attribuzione del fatto determinato, è stata in concreto, per lo più, quella della multa (benché vadano segnalati, soprattutto di recente, alcuni casi di condanna anche a pena detentiva). Sotto il profilo sanzionatorio vero e proprio la tutela dell'onore si è andata, per così dire, restringendo. Il risarcimento dei danni e la riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 della legge sulla stampa (misure nelle quali, bene o male, è sempre insita una certa volontà punitiva per lo meno inconscia,

¹ È il caso di sottolineare come taluni privati risarcitori si siano registrati in processi aventi come parte lesa magistrati.

Ma è anche il caso di aggiungere che le querele proposte da magistrati sono portate al dibattimento in non pochi casi in tempi brevissimi scandalosamente diversi, in certi frangenti da quelli riservati ai comuni cittadini; la « corsia preferenziale » nascerebbe da

indicazioni generali date dal Consiglio Superiore della Magistratura in tema di priorità delle cause penali a carico o comunque riguardanti giudici. È però inquietante che presso una importante Procura in certi casi siano emessi i decreti di citazione pochissimi giorni dopo la ricezione della querela ed in altri si siano lasciati trascorrere oltre 5 anni facendo così prescrivere il reato.

della parte e del giudice, una sorta di primitivo taglione o di *compositio*) sono andati invece estendendosi, compensando così la « diminuzione » delle sanzioni penali vere e proprie.

L'aumento dei risarcimenti può avere in qualche caso utili effetti moralizzatori contro gravi leggerezze giornalistiche e risponde ad esigenze di equità, soprattutto quando vittima della diffamazione è un comune cittadino, un *quisque de populo*. Esso diventa però strumento estremamente pericoloso quando il querelante è uomo di potere o comunque un uomo pubblico.

Nello smodato uso della sanzione risarcitoria è infatti insito il rischio di un imbavagliamento della stampa e di gravi limitazioni alla libertà di espressione.

Si può, per inciso, proporre un metro un po' paradossale per il dosaggio del *quantum* in questi casi, al fine di lasciar libera la stampa di informare e criticare là dove è necessario e contestualmente per ricondurre i giornalisti a regole di correttezza non sempre rispettate. Si dovrebbe ricorrere a risarcimenti inversamente proporzionali alla notorietà, alla autorevolezza e all'importanza del soggetto diffamato. La lesione all'onore e alla reputazione di un modesto e umile cittadino dovrebbe essere compensata con un altissimo risarcimento (e semmai con una sola pubblicazione della sentenza); la lesione all'onore ed alla reputazione invece di un pubblico funzionario, di un politico, di un uomo noto dovrebbero essere compensate con risarcimenti del tutto simbolici ma con ben più rilevanti (e semmai reiterate) pubblicazioni della sentenza (salvo in ogni caso il risarcimento effettivo del danno materiale).

3. L'ONORE PER SENTENZA.

Ma un altro aspetto sul quale si deve soffermare l'attenzione è quello relativo al tragico dilemma nel quale si trova il magistrato nel processo di diffamazione.

Proprio tale dilemma ha portato negli ultimi tempi agli orientamenti (teoricamente corretti, ma concretamente criticabili) della Suprema Corte di Cassazione in tema di diritto di cronaca.

Com'è noto si è andata affermando una giurisprudenza particolarmente severa secondo la quale: « In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'errore riguardante gli elementi costitutivi del diritto di cronaca, come nel caso in cui l'agente reputi non necessaria, ai fini dell'esercizio dell'anzidetto diritto, costituzionalmente garantito, la verità dei fatti narrati, non scusa, posto che esso afferisce alla valutazione normativa dell'esimente ex art. 51 cod. pen. e, come tale, si ad dimostra insuscettibile di rendere operante la causa di esenzione dalla pena contemplata nell'art. 59, comma 3 cod. pen. (nella specie si è anche precisato che la causa di esclusione della punibilità ex art. 59, comma 3 cod. pen. si rende operativa solo quando l'agente pur nella consapevolezza della necessità della verità oggettiva della notizia, ri-

tenga per errore involontario che gli accadimenti riferiti siano veri: in tal caso, il soggetto non è punibile non perché eserciti un diritto, ma perché viene a mancare l'elemento psicologico del reato di diffamazione ») (Cass. pen., Sez. Un., 26 marzo 1983; in causa Narducci ed altra, in *Giur. it.*, 1984, II) ed ancora: « Premesso che il diritto di cronaca è esercitato legittimamente quando risulta contenuto entro i rigorosi limiti della verità oggettiva, della pertinenza e della continenza formale dei fatti narrati, e posto che non è dunque sufficiente fare riferimento soltanto all'attendibilità della fonte quale espressione di una valutazione soggettiva e probabilistica, ne consegue che non esistono fonti informative privilegiate (e, tanto meno, normativamente predeterminate), tali cioè, da svincolare il cronista dall'onere: a) di esaminare, controllare e verificare i fatti — oggetto della sua narrazione — in funzione dell'assolvimento da parte sua, dell'obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale degli stessi; b) di dare la prova della cura da lui posta negli accertamenti espliciti per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine a quella verità (nella specie, si è escluso che la RAI dalla quale il giornalista aveva attinto la notizia fosse fonte di informazione così attendibile da esonerarlo dall'onere di controllare, all'origine, la verità della notizia pubblicata) » (Cass., Sez. Un., 30 giugno 1984; in causa Ansaloni, in questa *Rivista*, 1985).

È vero che (nonostante certe frasi ad effetto) nel mondo dell'informazione non esiste un « dovere di cronaca ». Il giornalista non è obbligato a « dar » subito la notizia senza sottoporla, appunto, al più rigoroso e attento vaglio. Effettivamente, tra il pubblicare oggi una notizia non controllata e non sottoposta ad ogni possibile verifica, con il conseguente rischio di dover pubblicare domani una smentita o una precisazione, e l'attendere all'opposto, prima di « dare » la notizia stessa, il tempo necessario per effettuare ogni utile controllo evitando così di dover fare poi correzione ed « aggiustamenti di tiro », è assai preferibile questa seconda soluzione.

La massima cautela nella diffusione delle informazioni risponde evidentemente non solo all'interesse del soggetto del quale si parla, ma anche all'interesse degli utenti ad una informazione puntuale e precisa, persino all'interesse della categoria giornalistica a diffondere una propria immagine professionale di serietà e correttezza.

Dunque è ineccepibile sotto il profilo astratto l'orientamento secondo il quale il giornalista deve pubblicare solo allorché ha verificato e controllato tutto secondo rigorosi criteri di professionalità (diciamo pure secondo la regola americana delle « due fonti »).

Chi però conosce la realtà del sistema informativo e delle aziende giornalistiche italiane, sa che l'informazione è fatta di bruciante, per non dire, vorticosa attualità. Sa quindi altrettanto bene, che nelle redazioni, e nelle case editrici (e il discorso dell'impostazione delle redazioni da parte dell'editore meriterebbe più ampie considerazioni sul tema della responsabilità imprenditoriale e sulla « ripartizione »

del rischio economico conseguente alla diffamazione e alla pubblicazione di dati non veri), la notizia anche se è « troppo » di prima mano, anche se è poco certa e poco verificata, deve essere pubblicata a caldo!

In non pochi casi, il « mendacio » giornalistico non nasce perciò dalla preordinata volontà di offendere un soggetto, quanto dall'inseguimento della notizia e dal « dovere » non di cronaca ma dal dovere di... redazione. La più assillante preoccupazione del cronista, del redattore non è tanto quella della verità quanto di non « bucare » (come si dice nel gergo giornalistico) una notizia, cioè di non omettere una notizia che un altro giornale invece pubblica.

Il processo per diffamazione, il giudizio di onore (vuoi civile vuoi penale) passa sempre attraverso la drammatica alternativa alla quale si faceva cenno. Se il giudice riconosce che il giornalista ha agito in buona fede e lo assolve, non soddisfa in alcun modo le pur legittime istanze del querelante. Per ripristinare l'onore del querelante è gioco forza giungere alla condanna del giornalista, riducendo al minimo la rilevanza e gli spazi della buona fede, dell'elemento soggettivo, dell'esercizio putativo del diritto di cronaca.

Il giudice si rende conto che una sua sentenza di assoluzione del giornalista (anche sotto il profilo del dolo o dell'errore scusabile) è comunque una sconfitta per il querelante che resta « disonorato » anche quando il giudice esclude la verità storica dell'addebito. Il proscioglimento dell'imputato d'un delitto contro l'onore suona sempre come una condanna morale della parte lesa.

Viceversa in concreto solo la sentenza di condanna del giornalista costituisce riconoscimento dell'onorabilità del querelante. Sfugge per lo più al pubblico che l'assoluzione per difetto di dolo o per esercizio putativo del diritto di cronaca è sentenza che comunque riconosce e proclama l'onorabilità della parte lesa.

Non è forse un caso che i magistrati più capaci ed attenti (e con sufficiente tempo) si siano sempre prodigati per far raggiungere alle parti un bonario componimento (soluzione più rapida, più equa e tale da salvaguardare tanto il buon nome del querelante, quanto la buona fede del querelato) esaltando il proprio ruolo mediatorio e conciliativo (di effettiva tutela della pace sociale) rispetto a quello decisivo ed autoritativo.

4. UNA GIUSTIZIA ALTERNATIVA.

Le considerazioni fin qui svolte servono a dimostrare l'inadeguatezza degli strumenti giudiziari tradizionali rispetto ai problemi dell'informazione. Nel mondo delle notizie c'è anche da far i conti con l'interesse, se si vuole addirittura con il diritto, del cittadino ad essere rapidamente e correttamente informato.

Certo è difficile pensare ad un meccanismo attraverso il quale un terzo estraneo (cioè una persona diversa da quella di cui si parla nel

giornale) imponga la « verifica » di una qualsivoglia notizia che non lo riguarda direttamente, pubblicata da un giornale o diffusa da un *media*.

Bisogna però dire che (con tutta la simpatia appena manifestata per le soluzioni « transattive ») se talune di queste possono soddisfare le parti in causa lasciano per lo meno inadeguatamente informato il pubblico².

Occorre allora ricercare, anche sulla base di altre esperienze del mondo della comunicazione, strade alternative e vie diverse di risoluzione delle controversie d'onore o comunque riguardanti la stampa e l'informazione che, fuori delle aule giudiziarie e con una disciplina speciale (nascente ovviamente dall'autonomia privata), abbiano quelle caratteristiche di estrema duttilità, rapidità e « funzionalità » più idonee a rispondere alle esigenze descritte.

E che ci sia bisogno di una giustizia rapida e « arbitrale », che il pubblico sia a queste forme di soluzioni delle liti pronto e propenso risulta dallo stesso « mondo » delle comunicazioni di massa³. D'altro canto che la specialità della materia dell'informazione imponga istituti speciali si è sempre evidenziato anche a livello normativo e dottrinario, basti pensare ai « giudici del fatto » dell'Editto Albertino (artt. 78-88 del r.d. 26 marzo 1848), al giuri d'onore ed alle ipotesi di Corti d'onore⁴.

² Rappresenta sicuramente un piccolo capolavoro di riconoscimento dell'onore del soggetto passivo e della buona fede del giornale il seguente trafiletto apparso su « Repubblica » del 26 novembre 1989 riquadrato tra le « lettere ». Se ne raccomanda la lettura al... lettore chiedendo a quali conclusioni sulla vicenda « storica » e sulla vicenda *rectius* sull'aspra polemica giornalistica, egli possa giungere: « *L'incidente di Malindi* ». « L'On. Claudio Martelli si è incontrato con il Dott. Carlo Caracciolo per esaminare i vari aspetti della vertenza promossa dallo stesso Martelli nei confronti de l'« Espresso » e de « La Repubblica », e le successive iniziative giudiziarie ».

« Da tale esame è risultato che non vi è alcun elemento dal quale si possa desumere che, il 5 e l'8 gennaio all'aeroporto di Malindi sia stato contestato all'On. Martelli il possesso di « spinelli » ».

« È altresì risultato che, nell'esercizio del diritto di cronaca, l'« Espresso » e « La Repubblica » hanno fornito una ricostruzione degli avvenimenti basata su informazioni fino a quel momento disponibili, senza falsificarle.

Alla luce di quanto sopra, l'On. Martelli, il Dott. Caracciolo, il Dott. Giovanni Valen-

tini e il Dott. Eugenio Scalfari dichiarano che devono intendersi definitivamente chiarite e superate, con reciproca soddisfazione, le vertenze insorte e giustificate dalla rilevanza degli interessi personali e professionali in discussione ».

³ Val la pena di meditare sul successo della trasmissione Forum importata in Italia da una rete del gruppo Berlusconi ed ispirata ad una analoga serie americana. Altro caso clamoroso è quello del quale scrive Giuseppe Mosca sul Corriere della Sera del 15 giugno 1988 (« Hai una grana? Affitta un giudice »): « Ogni pomeriggio alle quattro, milioni di americani sintonizzano il televisore sul canale della CBS per seguire « The People's Court ». Joseph Wapner artefice di « Tribunale popolare » (trasmissione tanto nota da costituire la innocua fissazione di Dustin Hoffman « personaggio handicappato » del film, « L'uomo della pioggia ») ha convinto il pubblico statunitense che alla giustizia statale sia assai preferibile quella privata del « rent a judge » (affitta un giudice), riverniciando di moderno consumismo e con *slogan* da autonoleggio, il nostro istituto dell'arbitrato.

⁴ Sul Giuri d'onore è sempre di fondamentale interesse il « Codice cavalleresco ita-

5. IL GIURÌ D'ONORE NEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE.

Senonché, proprio con il varo del nuovo codice di procedura penale, che introduce appositi meccanismi di deflazione del dibattimento e di giustizia « contrattata », questo problema acquista particolare rilevanza per la tendenza, pienamente manifestata dalla riforma, di ridurre al minimo, ai casi « strettamente necessari », il ricorso all'autorità giudiziaria penale (o civile che sia).

A proposito del nuovo codice di procedura penale e sull'opportunità di stimolare piuttosto che la soluzione contenziosa quella bonaria e transattiva non può non segnalarsi l'art. 564 sul tentativo di conciliazione da parte del P.M. L'istituto è previsto per il processo di Pretura, e non quindi per la diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di competenza del Tribunale, tuttavia la norma può essere applicata (anzi è già stata sia pure sporadicamente applicata) quantomeno analogicamente, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per evitare di disporre il rinvio a giudizio del giornalista e tentare appunto un preventivo onorevole componimento stragiudiziale, alleggerendo il lavoro del giudice. Si evidenzia così quel ruolo di mediazione (e non solo di soluzione autoritativa) delle liti affidato alla magistratura ed indispensabile per alleggerire il carico giudiziario, per ridurre il contenzioso, per assicurare, come detto, maggior pace sociale.

Nelle « norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo processo penale » (d. leg., 28 luglio 1989, n. 271) sono state riprodotte (con una importante innovazione in tema di risarcimento) le disposizioni sul giurì d'onore⁵.

no » di Jacopo Gelli pubblicato in varie edizioni dalla Hoepli. Su « Le corti d'onore » si veda l'opera di Nino Dante (Milano, Giuffrè, 1961). Sul tema di una giustizia speciale per i giornalisti onde apprezzare anche quanto superficiali ed effimeri siano interesse ed attenzione dei *media* sul tema, si leggano i recenti e rapidamente dimenticati (ma ciò è proprio dell'informazione quotidiana) articoli di Barbara Palombelli « Mastella: "Tribunale" speciale per giornalisti » apparso sul Corriere della Sera del 19 gennaio 1989 e il « Il Tribunale speciale per la stampa. Tanti no alla proposta di Mastella » apparso sul Corriere della Sera 20 gennaio 1989, nonché l'articolo di Giuliano Ferrara « Quei tribunali speciali e così felpati per carriere giornaltiche indesiderate » apparso sul Corriere della Sera del 22 gennaio 1989.

⁵ È utile riprodurre le norme in questione:

« 177. (*Deferimento del giudizio a un Giurì d'onore*). — 1. Agli effetti dell'art. 597 del cod. pen., la facoltà di deferire a un Giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto si intende esercitata quando i componenti del Giurì hanno accettato la nomina. L'accetta-

zione deve risultare da atto scritto.

2. Nel deferire il giudizio previsto dal comma 1, le parti interessate, se non dichiarano espressamente di rinunciare al diritto al risarcimento e alla riparazione, possono demandare al Giurì il relativo accertamento e le conseguenti pronunce in via equitativa.

4. Su richiesta delle parti interessate, la nomina dei componenti il Giurì può essere fatta da associazioni legalmente riconosciute come enti morali. I componenti sono scelti fra le persone iscritte in appositi albi formati dalle stesse associazioni e approvati dal presidente del Tribunale.

5. Se vengono a mancare per qualunque causa tutti o alcuni dei componenti il Giurì, il presidente del Tribunale o le associazioni provvedono alla loro sostituzione.

178. (*Componenti del Giurì d'onore. Termine per la pronuncia del verdetto*). — 1. Il Giurì d'onore si compone di uno o più membri in un numero dispari.

2. Il Giurì deve pronunciare il verdetto nel termine di tre mesi dal giorno dell'accettazione. Il presidente del Tribunale per gravi motivi può prorogare questo termine fino ad altri tre mesi.

L'attenzione a questo particolare tema del quale si poteva temere che il legislatore delegato si abbasse, conferma quanto sia doveroso tentare strade alternative alle aule del Tribunale nella materia che qui occupa.

6. L'AUTODISCIPLINA.

Nel quadro delle fonti di ispirazione per un diverso e più agile strumento « giudiziale », l'istituto di maggior rilevanza dal quale si può trarre spunto è ovviamente quella del Giurì della lealtà (prima, autodisciplina poi) pubblicitaria, organo dunque da tener presente nella costruzione di un « nuovo » sistema.

Il tema della correttezza dell'informazione è anche tema di deontologia professionale. Secondo il « testo » istitutivo dell'Ordine dei Giornalisti se è diritto insopprimibile del professionista e del pubblicista la libertà d'informazione e di critica questa è però limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

« Devono essere rettificate le notizie che risultano inesatte e riparati gli eventuali errori ».

« Giornalisti ed editori sono tenuti... a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione tra giornalisti e editori, e

179. (*Procedimenti davanti al Giurì d'onore*). — 1. Le sedute del Giurì non sono pubbliche.

2. I componenti del Giurì sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti compiuti, salvo che per il verdetto.

3. È vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, degli atti o documenti concernenti il giudizio, fatta eccezione per il verdetto. Sono applicabili gli artt. 648 e 685 del codice penale.

4. Quando lo ritiene necessario, il Giurì può, anche di sua iniziativa, sentire testimoni.

5. Il Giurì, quando è stato nominato nei modi indicati nell'art. 177, commi 3 e 4, può chiedere documenti e informazioni alle pubbliche amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di servizio, e compiere altri accertamenti.

180. (*Sanzioni pecuniarie*). — 1. I componenti del Giurì che violano gli obblighi stabiliti dall'art. 178, comma 2 o dall'art. 179, comma 2 possono essere condannati al paga-

mento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000 a favore della cassa delle ammende.

2. Nel caso in cui il Giurì sia stato nominato nei modi indicati nell'art. 177, commi 3 e 4, il testimone che omette senza legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, può essere condannato al pagamento di una somma da L. 25.000 a L. 250.000 a favore della cassa delle ammende.

3. Le condanne previste dai commi 1 e 2 sono pronunciate dal presidente del Tribunale, sentito il trasgressore e alla loro esecuzione provvede la cancelleria del Tribunale osservate le disposizioni dell'art. 664 del codice ».

Il testo dell'art. 177 è identico a quello dell'art. 9 delle disposizioni di attuazione del 1931 salvo che per l'inserzione del comma 2 (di estrema rilevanza) e per qualche ritocco formale al comma 4 (vecchio comma 3).

L'art. 178 è identico al previgente art. 10.

L'art. 179 è quasi identico all'art. 11 del 1931, salvi qualche ritocco formale e l'inserimento nell'ultimo comma del potere del Giurì di « compiere altri accertamenti ».

L'art. 180 presenta solo aggiornamenti numerici rispetto al previgente art. 12.

la fiducia tra la stampa e i lettori » (art. 2, legge 3 febbraio 1963, n. 69). Chiaramente la fiducia dei lettori nella stampa si rafforza quando i giornalisti dimostrano serietà e sincerità e non certo quando diffondono notizie inesatte o peggio si arroccano sulle proprie posizioni in caso di « contestazioni » o errori.

Si debbono registrare diversi interventi disciplinari sanzionatori in tema di « eccessi » giornalistici. Tali interventi però, molto raramente si sono avuti con riferimento a diffamazioni, per così dire, « comuni », la più parte dei casi trattati dai Consigli dell'Ordine ha riguardato giornalisti che avevano dato notizie non corrette o avevano offeso l'onore e la reputazione di altri giornalisti⁶.

Che risulti statisticamente preminente l'intervento disciplinare quando parte lesa è un giornalista appare logico, se si considera da un lato che sarà più spesso un giornalista che non un terzo a rivolgersi al « foro interno » e dall'altro che in tal caso l'aggressione viola anche il dovere deontologico (si perdoni il bisticcio) di rispetto del rapporto di colleganza e costituisce pericolosa compromissione agli occhi del pubblico dell'immagine non solo del singolo collega ma anche di tutta la categoria. Non può non registrarsi, tuttavia, come vi sia stata una certa « carenza » dell'organo di autodisciplina della categoria nella tutela dei terzi e come la censura interna quando ad esser lesi dal giornalista sono stati comuni cittadini estranei appunto alla corporazione, sia stata troppo rara⁷.

⁶ Sull'argomento Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti 25 giugno 1970 (in *Annuario dei giornalisti*, 1971-1972, p. 1621), 7 aprile 1972 (in *Annuario dei giornalisti*, 1978-1979, p. 815), 19 ottobre 1977 (*ibidem*, p. 816), 13 ottobre 1979 (in *Annuario dei giornalisti*, 1980-1981, p. 143, relativo ad un caso in cui parte lesa sembra essere un « non giornalista » ma nel quale la responsabilità del giornalista « colpevole » nasce anche da una sorta di interesse privato di atti di ufficio), 27 marzo 1981 (di assoluzione del giornalista incolpato, in *Annuario dei giornalisti*, 1982-1983, p. 123), 9 aprile 1981 (*ibidem*, p. 124), 10 luglio 1981 (di assoluzione, *ibidem*, p. 125), 23 febbraio 1984 (in *Annuario dei giornalisti*, 1984-1985, p. 154 ed altresì in E. e C. PROTETTI, *Giornalisti ed editori nella giurisprudenza*, Milano, 1989, p. 289) 5 marzo 1985 (in *Annuario dei giornalisti*, 1987-1988, p. 141) nonché Consiglio Regionale ligure 29 maggio 1989 (in *Ordine Tabloid*, luglio-agosto 1989). Sul tema deontologico in generale si veda altresì: ORDINE DEI GIORNALISTI, *Il dover essere del giornalista oggi* (quaderni di OG Informazione, Roma, maggio 1989).

⁷ Si veda però il recente pronunciamento sia pur di massima del Consiglio Regionale Lombardo sul cosiddetto caso-Miriam secon-

do il quale il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, esaminata la vicenda legata alla bambina Miriam di Limbiate, ricorda agli iscritti le norme etiche calate nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine. Questo articolo ha posto come valori prioritari da tutelare, al centro di una informazione libera e critica, la persona e la verità sostanziale dei fatti: valori essenziali da osservare in un contesto di lealtà e buona fede, anche per promuovere la fiducia fra la stampa e i lettori.

La libertà di informazione e di critica, trova, infatti, un preciso limite nel rispetto delle norme costituzionali che tutelano la personalità altrui (immagine, decoro, onore, reputazione). Per assunto inderogabile, « l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva ». Abbiamo assistito, invece, con il « caso Miriam », alla violazione sistematica dei principi costituzionali che tutelano l'onorabilità e la libertà dei cittadini come accadde nelle ore buie del dicembre 1969. In conclusione la libertà di stampa deve coesistere con le altre libertà: innanzitutto con il diritto della persona di vedere rispettata la sua dignità.

In particolare alcuni giornali hanno fabbricato l'immagine del « mostro » anche con la corresponsabilità di iscritti ad altri Ordini,

7. UN GIURÌ DELL'INFORMAZIONE.

Venendo comunque, forse un po' affrettatamente, alle conclusioni si può tranquillamente affermare che lo strumento più valido per la tutela dell'onore e della reputazione del soggetto, della sua identità personale, per la tutela della verità, per la tutela dell'utente dell'informazione sia quello di un « giurì ». Occorre un organo non « magistratuale », caratterizzato da un lato dall'estrema rapidità dei suoi interventi e dall'altro dalla possibilità di pronunciare un verdetto, una decisione che non sia tanto di condanna o di assoluzione del giornalista, quanto di accertamento dell'esattezza della notizia pubblicata (con la possibilità, quando il caso lo richiede, di dare anche espresso riconoscimento della buona fede e della correttezza del giornalista).

Evidentemente uno strumento di tal genere si presenta come assai « appetibile » sia da parte degli operatori dell'informazione sia da parte dei soggetti dei quali la stampa parla, a condizione che tanto i primi quanto i secondi siano animati da onesti intenti e agiscano, appunto, in buona fede.

Appare tra l'altro di particolare importanza attribuire ad un siffatto giurì la possibilità di svolgere incisivi interventi conciliativi « spingendo » le parti a raggiungere un bonario componimento e a pubblicare un testo tra loro concordato a reintegrazione dell'onore leso o della verità tradita dalla prima notizia.

Gli artt. 177 ss. delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale contengono l'importantissima novità cui già si è fatto cenno e cioè quella che le parti possono demandare al Giurì l'accertamento del diritto al risarcimento e alla riparazione pecuniaria, nonché le conseguenti liquidazioni in via equitativa.

Questo « ritrovato » potrebbe già di per sé dare impulso al ricorso all'istituto previsto dal codice di rito penale, istituito per la verità assai negletto alla pratica.

I difetti però del giurì, quale configurato nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono almeno due. Il primo è

mutuando acriticamente e avallando o facendo proprie gravissime, frettolose ed erronee indiscrezioni o dichiarazioni attribuite a pubblici ufficiali. Ciò non assolve giornali e colleghi, che poco hanno riflettuto e riflettono sulla funzione del giornalista nella società: servizi di cronaca, che non hanno niente a che vedere con il diritto/dovere di informazione, di critica e di denuncia. Il torto causato non può mai essere interamente riparato con una spiegazione o con una ritrattazione, per quanto ampia essa sia. La responsabilità del giornalista è grande e l'autocontrollo deve essere altrettanto grande.

L'Ordine dei giornalisti della Lombardia considera questa pronuncia (in monito a tutti gli appartenenti all'albo al rispetto delle norme etiche della professione, avvertendo che in futuro non potrà non essere presa in considerazione — come recita l'art. 48 della legge istitutiva dell'ordine e con riferimento al codice morale — l'apertura di procedimenti disciplinari a carico dei colleghi « che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale o di fatti che compromettano la propria reputazione e la dignità dell'ordine » (in *Ordine Tabloid* n. 7, luglio-agosto 1989).

costituito dal fatto che il Giuri d'onore può conoscere, in via di principio, esclusivamente le diffamazioni costituenti attribuzione di fatto determinato e non le diffamazioni meramente generiche. Esso ovviamente non ha alcun'altra competenza (oltre a quella « sul » reato di cui all'art. 595 e all'art. 594, che ovviamente qui non interessa). Esso cioè non può occuparsi di lesioni dell'identità personale non costituenti diffamazione, di omissione o scorrettezze in tema di rettifiche, ecc. Questa limitazione alla sua giurisdizione è già un grave *handicap* alla possibilità di ricorso ad esso e alla sua « diffusione » sul « mercato del contenzioso » in tema di informazione.

L'altro sostanziale difetto del Giuri è quello di non operare istituzionalmente, di non esistere come « ufficio » al quale il cittadino può direttamente rivolgersi.

Se il Giuri per l'autodisciplina pubblicitaria ha rapidamente e positivamente operato (oltre che per la sua autorevolezza e per la coesione, quasi il « corporativismo » e quindi l'interesse comune di tutti gli « utenti ») è stato proprio per la sua « istituzionalizzazione ».

Esso funziona costantemente come « sportello reclami », che qualsivoglia consumatore o soggetto interessato sa di poter adire.

La necessità invece di costituire di volta in volta il Giuri, organo che deve nascere dall'accordo di due parti già tra loro in contrasto (querelante e querelato), rende difficilmente praticabile qui la via « arbitrale ».

Il nuovo art. 117 (come il vecchio art. 9) peraltro indica una facile strada per l'istituzionalizzazione del Giuri prevedendo appunto l'ipotesi che i componenti del Giuri siano scelti fra persone iscritte in appositi albi formati dalle « associazioni legalmente riconosciute come enti morali », albi approvati dal Presidente del Tribunale.

Potrebbe, perciò, ciascun ordine regionale (ente di carattere associativo e persona giuridica pubblica, quindi « legalmente riconosciuto come ente morale ») provvedere all'istituzione di tali albi e portare a conoscenza della collettività da un lato l'esistenza dei medesimi e dall'altro la possibilità di adire il Giuri pubblicizzando procedure e vantaggi di questa « soluzione stragiudiziale » rispetto alla querela o anche alla lunga azione civile.

Se non è certo il caso di « codificare » troppo e di prevedere una disciplina eccessivamente articolata dell'istituto, non può non rilevarsi come le norme di cui agli artt. 117 ss. più volte citati siano troppo scarse. Dovrebbe studiarsi un più articolato meccanismo anche per consentire, o meglio per disciplinare preventivamente l'intervento del Giuri in quei settori, diversi dalla diffamazione specifica o « vestita » (come si diceva un tempo) ai quali si è fatto cenno: la diffamazione generica, la tutela dell'identità personale, le « correzioni » di notizie errate mediante rettifiche o analoghe smentite, ecc. Chiaramente in questi campi, il Giuri potrebbe operare come organo arbitrale secondo quanto previsto dagli artt. 806 ss. del cod. proc. civ., con i necessari « arricchimenti » che la disciplina convenzionale dovrebbe prevedere.

Comunque il *modus operandi* di un organo di giustizia... stragiudiziale in tema di informazione deve avere come essenziali caratteristiche la rapidità di giudizio, la possibilità di esperire nel modo più incisivo e penetrante la conciliazione delle parti, il potere di emanare un verdetto con « obbligo » di pubblicazione sulla testata interessata (ed eventuali altre), la possibilità che il verdetto ripristini l'onore e la verità « lesi » da un lato ma possa anche dall'altro riconoscere (con conseguenze sugli « effetti risarcitori ») la buona fede e la correttezza professionale del giornalista (il fatto che egli si sia servito di fonti che, sia pur soggettivamente, aveva validi motivi di ritenere attendibili) ed ancora la possibilità di statuire anche equitativamente (considerata la posizione economica di tutte le parti: persona lesa, giornalista, direttore ed editore) in tema di risarcimento (o di « indennizzo » in caso di buona fede del giornalista) e di riparazione pecuniaria (un siffatto organo di autodisciplina potrebbe altresì intervenire nel delicato tema della ripartizione degli oneri risarcitori tra editore, direttore — che per altro dovrebbe di regola essere tenuto indenne dal primo — e giornalista).

Altra esigenza « essenziale » è quella di garantire una notevole autorevolezza ed indipendenza ai membri del Giurì.

Per questo motivo i medesimi dovrebbero essere scelti se non esclusivamente quanto meno principalmente tra soggetti terzi rispetto alle categorie dei giornalisti e degli editori. Una sia pur minoritaria partecipazione di editori e giornalisti appare però essenziale per involgiare le due « corporazioni » a partecipare effettivamente costruttivamente e lealmente al Giurì. A tal proposito l'intervento degli editori appare essenziale, visto che nella realtà odierna senza una decisa presa di posizione della parte imprenditoriale modifiche agli « assetti » del mondo giornalistico-editoriale sono assolutamente impensabili. D'altro canto proprio l'aumento dei risarcimenti e dei costi giudiziari dovrebbe costituire un valido « incentivo » per gli editori appunto per appoggiare l'iniziativa⁸.

⁸ A tal proposito è utile riportare quanto scritto sull'esperienza inglese del Press Council nel volume di Pietro Mazzà « Il giornalista CEE » (edito dall'Ordine dei Giornalisti del Lazio e del Molise, Roma 1989, p. 47). « Esiste in Gran Bretagna un ente particolare che espleta una funzione deontologica, non però sui giornali ma sugli editori. La sua denominazione è « The Press Council » ed ha sede solo a Londra. Non è un Ente basato sulla legge, ma privato e volontario; è finanziato dalle industrie.

È composto di 36 membri di cui 18 scelti dagli industriali, tra i giornalisti o ex giornalisti e 18 tra i cittadini privati che non hanno mai avuto nulla a che fare con il giornalismo.

Questo Ente raccoglie le denunce dei privati, delle varie organizzazioni private o pubbliche (ha ricevuto anche denunce da parte della famiglia reale) contro le imprese editrici. Agisce anche d'ufficio. La decisione del Press Council riguarda sempre gli editori e la sanzione che irroga è quella di pubblicare gratuitamente la sua decisione in una parte preminente della pubblicazione, di solito in prima pagina.

L'azienda editrice non è obbligata legalmente a rispettare la sanzione, è solo un obbligo morale, dal 1953 al 1989 vi sono stati solo 10 casi di rifiuto di pubblicazione ».

Sui Press Council in vari paesi si veda altresì l'articolo di Felice Maselli « Convegno-

Occorre dunque stendere un « progetto » del Giurì della lealtà dell'informazione, che prenda come basi gli artt. 177 ss. delle disposizioni di attuazione al nuovo codice di procedura penale, e le norme sull'arbitrato, onde disegnare intorno a questi un più ampio « sistema » per far vivere un organo che sia non solo di autodisciplina della categoria degli operatori dei *media* ma anche e soprattutto di garanzia per il cittadino e per l'utente dell'informazione di un rapido effettivo e penetrante controllo della notizia da parte di esperti. Va a tal fine considerata anche la « specialità » della materia informativa, rispetto alla quale la preparazione (solo giuridica e per così dire generica) del giudice appare per lo più inadeguata⁹.

confronto a Lisbona fra gli organismi di sette paesi. I guardiani della deontologia. Chi sono e come operano i Press Council in Europa » (in *OG informazione*, n. 6-7 giugno/luglio 1988). Infine su un tema analogo quello dell'Ombudsmann della stampa si veda (sia pure non aggiornato) BERTIL WENNERGREN, *La libertà di informazione in Svezia, (La libertà d'informazione*, Utet, Torino, 1979, in particolare p. 258), GUIDO GUIDI *Questa notizia non mi piace farò ricorso all'Ombudsman*, in *Il Giornale*, 26 aprile 1985; nonché documentazione dell'Ambasciata di Svezia sull'Ombudsman.

⁹ Ove si volesse per altro lasciare alla magistratura il compito di gestire questo tipo di controversie sembra utile far cenno ad una ipotesi, informalmente ed *extra-moenia* avanzata dal Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, Franco Abruzzo, ipotesi che però merita di esser registrata. Primo punto è ovviamente quello di spostare dal campo penale a quello civile ogni problematica relativa alla tutela dell'onore della reputazione, della persona, della verità nel mondo dei media. Occorrerebbe poi modellare un procedimento sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

La persona che si ritiene lesa da una notizia che vulnera il suo onore e la sua reputazione o comunque la sua identità o suoi inte-

ressi può ricorrere in via d'urgenza al Pretore del luogo nel quale è stampato il giornale ovvero nel quale ha sede l'emittente radiotelevisiva che ha diffuso la notizia stessa. Il Pretore convoca le parti e ne tenta la conciliazione; in mancanza di conciliazione ove, per l'eccezionale rilevanza del caso, occorra una rapidissima « contro-notizia », il magistrato assume sommarie informazioni, ascoltando testimoni e acquisendo ogni utile documento, anche di ufficio, e quindi con decreto, salve le definitive pronunzie nel merito ordina la pubblicazione di un testo, che può egli stesso redigere anche difformemente dalle richieste della parte ricorrente.

Quando non ricorra tale urgenza, ovvero quando dopo il decreto una o entrambe le parti ne fanno richiesta, il giudizio prosegue, anche per l'eventuale liquidazione del danno e della riparazione pecuniaria. Sia in caso di vittoria del ricorrente sia in caso di vittoria del giornale (in questa seconda ipotesi in particolare, ove sia stata disposta la pubblicazione del decreto) il Pretore può disporre ulteriori pubblicazioni. La causa verrebbe a modellarsi sul processo del lavoro con appello al Tribunale e quindi ricorso in Corte di Cassazione (con « potestà » di pubblicazione delle sentenze pronunziate in sede di impugnazione ove modificative di quella di grado inferiore).

REMO DANOVI

DEONTOLOGIA E INFORMAZIONE

1. L'idea di costituire un Giurì per la lealtà dell'informazione, sul modello del Giurì per la lealtà pubblicitaria, consente alcune riflessioni.

Anzitutto, infatti, il Giurì per la lealtà pubblicitaria non è soltanto una struttura, cioè un organo giudicante raccomandabile come modello di efficienza, ma è soprattutto un complesso di norme sostanziali (il codice di autodisciplina) che fissa con estrema precisione e rigore i limiti del messaggio pubblicitario. Il codice è sorto infatti a conclusione di un processo di identificazione e conoscenza di un vero e proprio ordinamento, con proprie regole esattamente precisate, e con organi destinati a sanzionarne la violazione. Né si tratta soltanto di norme generali (la pubblicità deve essere onesta, veritiera e corretta), poiché al contrario l'efficienza del sistema riposa proprio sulla tipicizzazione dei comportamenti (e l'informazione commerciale è dettagliatamente individuata e quindi vietata quando, ad esempio, sia atta a concretizzare situazioni in cui il messaggio sia di volta in volta ingannevole, parassitario, denigratorio, violento, volgare o indecente).

Non solo. Nella materia pubblicitaria il codice di autodisciplina e il Giurì che ne rende applicazione sono le sole strutture esistenti, nel senso che esse sono dirette a tutelare forme *lato sensu* di lealtà che non troverebbero altrimenti difesa. Se si conclude infatti la sanzione penale (ove venga offeso l'onore e il decoro delle persone), ovvero la sanzione civile (con riferimento soprattutto alle ipotesi di denigrazione e di concorrenza sleale), e in entrambi i casi in quanto ne ricorrano i presupposti, le violazioni pubblicitarie non avrebbero altrimenti tutela in un territorio vastissimo di confine tra le predette sanzioni: di qui l'autodisciplina pubblicitaria, e cioè la creazione di un ordinamento proprio, deontologico, destinato appunto ad assicurare con immediatezza e rigore il rispetto di principi non altrimenti tutelati.

In sintesi e in conclusione, il Giurì e il codice pubblicitario sono necessari per dare concretezza e tutela ad una materia così aprioristicamente sfuggente — rispetto ai canoni tradizionali — come quella pubblicitaria.

2. Ben diversa è la situazione nell'ambito della attività giornalistica. Come in tutte le professioni protette, infatti, il rispetto dei principi è assicurato non solo dalle specifiche norme esistenti in materia penale e civile (pur con tutti i limiti di tempo e di adeguatezza, che ad esse si ricollegano), ma soprattutto dalle norme deontologiche, che sono fissate nelle leggi professionali e in queste trovano (o dovrebbero trovare) specifica regolamentazione.

Le norme deontologiche, dunque, già assicurano (o dovrebbero assicurare) il rispetto dei principi professionali e la tutela delle aspettative delle parti in ogni campo che sia altrimenti privo delle sanzioni statuali.

Non solo. Gli organi professionali cui è demandata soprattutto la difesa dei valori ideali della professione hanno (o dovrebbero avere) la sensibilità per rispondere alle esigenze e alla tutela degli iscritti (e dei cittadini che sulle specifiche qualità professionali fanno affidamento), al contempo assicurando che l'immagine collettiva non sia alterata dal comportamento dei singoli e dal giudizio conseguente dato su tale comportamento.

3. Tale essendo il compito istituzionale della deontologia, che esclude di per sé altri ambiti di applicazione, è doveroso anche dire che il sistema delineato rappresenta più un desiderio che non una realtà: ciò che si è detto, infatti, è più ipotizzato che praticato.

Ed invero, cominciando dal punto di partenza, la conoscenza della deontologia è del tutto corrente, essendo il sistema utilizzato soltanto *a posteriori* per giudicare i comportamenti attuati. Sicché la deontologia viene ad essere un limite ai comportamenti da tenere, e non invece — come dovrebbe essere — un modo di azione per la valorizzazione anche di interessi comuni.

Anche gli organi disciplinari, poi (e parlo naturalmente di tutte le professioni), sono combattuti tra la difesa di interessi domestici, per cui ogni comportamento viene ad essere giustificato, e l'affermazione di principi di rigore, validi come punti di riferimento per tutta l'attività professionale.

Senza contare, infine, che le stesse norme che fissano i principi deontologici conservano tanta latitudine di espressione (con riferimento a doveri generali, quali la dignità, la lealtà e il decoro) da giustificare fin dall'origine le incertezze e difficoltà di dare a tali principi concreta attuazione.

Di qui sorge la necessità — prima ancora di pensare ad una diversificazione di tutela — di conoscere maggiormente ed interpretare le norme deontologiche, di capirne la precettività, di assicurarne l'applicazione per adeguare la realtà all'immagine che si è delineata.

4. Per tentare a questo punto di approfondire maggiormente i problemi emersi, è certamente utile il raffronto tra la deontologia dei giornalisti e quella degli avvocati.

La legge dei giornalisti risale al 1963, quella degli avvocati al 1939: è dunque a quest'ultima che occorre fare riferimento quale possibile modello cui la prima si è ispirata.

Ed infatti, non è curioso constatare che i due articoli che si richiamano alla deontologia dei giornalisti (gli artt. 2 e 48 della legge 3 febbraio 1963, n. 69), riproducono abbastanza letteralmente gli identici principi esistenti nella legge professionale degli avvocati (artt. 12 e 38 del r.d. 27 novembre 1933, n. 1578).

L'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, relativamente all'ordinamento professionale dei giornalisti, stabilisce infatti che « è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede ». La norma (che è integrata nel comma 3° dal diritto-dovere di rispettare il segreto professionale) esprime principi analoghi a quelli esistenti per gli avvocati: a parte infatti il richiamo specifico al dovere di verità e alla libertà di informazione e critica, che sono connaturali al servizio giornalistico, l'art. 12 del r.d. 1578 del 1939, per gli avvocati, richiama la dignità e il decoro e, nella formula di giuramento, la lealtà, l'onore e la diligenza.

Ancor più sovrapponibile è l'art. 48 della legge del 1963 per i giornalisti, che riproduce l'identica norma (art. 38 del r.d. del 1933) fissata trent'anni prima per gli avvocati (« gli iscritti all'albo che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'ordine sono sottoposti a procedimento disciplinare »).

5. Le conseguenze di questo raffronto sono intuitive. L'uguaglianza infatti della normativa deontologica dei giornalisti con la normativa deontologica degli avvocati permette di trasferire le problematiche dall'una all'altra, e di estendere le ricerche compiute per tentare di trovare comuni soluzioni.

Con questa avvertenza, ancora: le obiezioni che sono state sollevate nell'ambito della professione forense sulla completezza dell'ordinamento deontologico, sulla necessità o non necessità della codificazione, sull'autonomia degli organi disciplinari e quant'altro di volta in volta si è sostenuto, si ripropongono identiche nell'ambito della professione dei giornalisti, con forse minore esattezza giuridica per comprensibili ragioni.

Ed allora, se per un momento fosse consentito trasferire le ricerche compiute dall'ambito forense all'ambito giornalistico (operazione non concettualmente erranea, visto che la normativa legale è identica, come si è detto), si arriverebbe a fissare alcuni punti destinati a meglio conoscere e rafforzare la deontologia.

In breve:

a) le norme deontologiche trovano la loro collocazione nelle leggi professionali. Esse sono dunque norme giuridiche e non norme mo-

rali. Non va confuso infatti il *contenuto* delle norme (che può essere etico, come ad esempio avviene in molte disposizioni del codice penale, e perfino nella Costituzione, laddove si parla nel titolo II, di rapporti *etico-sociali*) con la *natura* delle norme, che ricevono appunto dall'ordinamento giuridico la vincolatività necessaria per essere applicate a tutti gli iscritti. Non solo: ulteriore dimostrazione della giuridicità delle norme deontologiche deriva dal fatto che le sanzioni sono giuridiche (la privazione ad esempio dello *status* professionale, con la radiazione), e che il procedimento disciplinare si svolge davanti ai vari giudici e poi alla Cassazione, in un ambito giurisdizionale che non sarebbe comprensibile se si trattasse di dare attuazione a semplici precetti morali (per la giuridicità delle stesse norme del Codice di autodisciplina pubblicitaria, si veda ad esempio A. VANZETTI, *L'autodisciplina pubblicitaria oggi*, in *Corriere giurid.* 1988, 1191 e 1193);

b) consegue da questa impostazione che le norme deontologiche debbono essere sufficientemente tipicizzate per stabilire i comportamenti da tenere o da vietare. Non è sufficiente infatti l'enunciazione indicata negli artt. 2 e 48 della legge professionale dei giornalisti (come non è sufficiente quella risultante negli omologhi artt. 12 e 38 della legge professionale forense), perché le idee generali non soddisfano neppure ai precetti costituzionali che impongono, a difesa dei diritti degli incolpati, ma anche per la certezza delle norme, di non sanzionare comportamenti in mancanza di espressa previsione normativa (*nullum crimen sine lege*);

c) occorre quindi arrivare alla codificazione delle norme deontologiche perché appunto il codice realizza il precetto costituzionale e permette la certezza, la conoscenza e l'effettività delle norme; permette anche in prospettiva di formare una comune coscienza professionale, necessaria per tutti gli iscritti e particolarmente per i giovani che si avviano alla professione.

6. Esposti molto sinteticamente alcuni dei problemi e delle tesi emersi nell'ambito della professione forense (e mi permetto di rinviare in proposito alle più diffuse enunciazioni svolte in *Saggi sulla deontologia e professione forense*, Milano, 1987), mi sembra opportuno segnalare ancora che l'esigenza di una codificazione, cioè di una enunciazione dei principi deontologici, è sempre più avvertita. Molte professioni hanno un codice deontologico (ad esempio i medici), e perfino per l'attività forense è stato approvato recentemente (ottobre 1988) il *Codice deontologico europeo*, che regola l'attività degli avvocati della Comunità nei loro rapporti transfrontalieri.

Anche i giornalisti, poi, hanno elaborato regole di comportamento: il Sole-24 Ore nel 1987 ha approvato un codice per i giornalisti economici, in ciò seguendo analoghe iniziative di giornali inglesi e americani; l'Ordine dei giornalisti del Piemonte e della Valle d'Aosta ha elaborato nel 1984 regole di comportamento (pubblicate in *Ordine* 1987, n. 1); altri *codici deontologici, decaloghi, statuti, dichiarazioni*

di diritti e doveri, sono stati lodevolmente elaborati e pubblicati (in questa *Rivista*, ad esempio, 1986, 633).

Tutto questo permette di respingere le due affermazioni principali che sono sempre state mosse dai contestatori: « *il codice c'è già* », è stato ripetutamente detto, con riferimento agli artt. 2 e 48 della legge; oppure, « *il codice non serve* », con riferimento alla libertà di giudizio e di coscienza, e alla autonomia degli organi disciplinari. Si tratta per altro, di affermazioni ed eccezioni invalide, contraddette dalla realtà e in nessun modo idonee a stabilire un rapporto nuovo con la deontologia, quale è necessario per le considerazioni svolte.

7. Ed allora, lasciati altri problemi (sulla competenza ad esempio ad emanare regole di comportamento valide per tutti gli iscritti, senza ricorrere ad interventi statuali), la conclusione che è possibile formulare a mio avviso impone di allargare l'ambito della riflessione: per innestare infatti meccanismi nuovi occorrono non soltanto le regole processuali e i giudici (il Giurì), ma anche le norme sostanziali (il Codice); ed occorre soprattutto non alterare il delicato equilibrio che le norme deontologiche sono destinate ad assicurare in ogni attività professionale.

È quindi nello sviluppo e nella valorizzazione della deontologia, e nell'affermazione del primato degli organi professionali (i consigli dell'ordine e i consigli nazionali), che deve essere prioritariamente ricercata la soluzione di ogni problema riguardante la valutazione dei comportamenti degli iscritti; è nella capacità degli organi professionali di tutelare l'immagine dei giornalisti, nei valori più ideali, che viene data risposta alle aspettative della categoria e dei cittadini; è nella capacità di farlo in tempi brevissimi, che riposa l'affidamento e il prestigio degli stessi organi professionali.

È un compito prioritario che non esclude altre soluzioni, all'unica condizione che i nuovi istituti non sottraggano spazi e contenuti alla deontologia.

SAVERIO BORRELLI

La mia legittimazione ad intervenire nel dibattito di stasera non è in funzione della mia veste di magistrato, e d'altronde mi è accaduto, devo confessarlo, abbastanza di rado, abbastanza saltuariamente di trattare come magistrato la materia della stampa; la mia legittimazione deriva da questa esperienza più che decennale che ho avuto in seno al Giuri dell'autodisciplina pubblicitaria, un'esperienza che si è conclusa, per ragioni che non sto qui a dire, un paio d'anni addietro.

Questo Giuri, per iniziativa dei promotori di questa serata viene proposto come possibile, più o meno prossimo modello cui ispirarsi nella creazione di una istituzione, di un organo capace di prevenire e dirimere la conflittualità nel campo delle controversie nascenti dall'attività giornalistica. Devo dire che ho accolto con sincero piacere l'invito dell'amico Bovio a riferire sull'esperienza dell'autodisciplina pubblicitaria, perché, lo dico subito, questa intuizione di cui Bovio si è fatto portatore circa la imitabilità del sistema dell'autodisciplina pubblicitaria, collima con una convinzione che in alcune delle mie rare, rarissime sortite ho avuto occasione di esprimere: la convinzione, cioè, che la società civile debba oggi impegnarsi in uno sforzo di immaginazione per inventare, creare, traendoli dal proprio seno, degli strumenti di composizione della conflittualità che siano nuovi, che siano volontari, che siano di fonte privata e che possano consentire di decongestionare quel carico mostruoso del lavoro, che investe, compromettendone l'efficienza e la possibilità di risposta, le istituzioni della giustizia statale. E per l'appunto ho sempre pensato che il modello collaudato dell'autodisciplina pubblicitaria potesse essere proficuamente esportato al di fuori del campo in cui era nato e si era sviluppato. E prima di altrove proprio nel campo che è assai vicino, direi attiguo, delle frizioni e degli scontri riferibili all'attività giornalistica; ed è un campo attiguo, perché, sebbene il giornalismo trovi la propria stella protettrice nell'art. 21 della Costituzione mentre si ritiene che la pubblicità la trovi soltanto nell'art. 41 relativo alla libertà dell'iniziativa economica, certamente l'uno e l'altra, giornalismo e pubblicità, si apparentano nel denominatore comune dell'informazione rivolta attraverso i *media* ad un pubblico, ad una cerchia qualitativamente e quantitativamente indeterminata e vastissima di destinatari.

Sull'autodisciplina pubblicitaria, anzitutto un brevissimo cenno storico. Segnamo sulla lavagna tre o quattro date. Nel 1937 la Camera di Commercio internazionale formulava un codice delle pratiche leali in materia di pubblicità in cui venivano affermati i principi della esigenza di verità del messaggio pubblicitario, della non tendenziosi-

tà, l'esigenza di non abusare della credulità dei destinatari, la prevalenza dell'interesse della collettività su quello del venditore, il dovere di lealtà tra operatori pubblicitari. Nel 1951 l'UPA (Utenti Pubblicità Associati), che era stata fondata tra anni prima, formulava un proprio codice morale in cui a quei precetti già contenuti nel codice della Camera di Commercio internazionale si aggiungeva il divieto di imitare l'idea pubblicitaria altrui e il divieto di denigrare i concorrenti. Questo codice veniva seguito a breve distanza da un codice formulato dalla FIP. Finalmente nel 1963 il settimo congresso della pubblicità, che fu tenuto ad Ischia, sotto la spinta di una relazione che possiamo ben qualificare storica di Roberto Cortopassi allora giovanissimo, padre fondatore e oggi angelo custode dell'autodisciplina pubblicitaria in Italia (qui presente questa sera), il settimo congresso della pubblicità, dicevo, impegnò le categorie a dar vita ad un codice unitario che in effetti vide la luce tre anni più tardi con la contemporanea creazione del Giurì. Allora si chiamava codice della lealtà pubblicitaria; ad oggi quel codice, che poi ha preso il nome di codice di autodisciplina pubblicitaria, è giunto alla sua quattordicesima edizione. Ecco, passando poi a vedere più da vicino che cos'è oggi e come funzione il codice, possiamo dire che è un corpo normativo di fonte privata che, occupando spazi lasciati liberi dall'ordinamento statale, o integrando e precisando principi già contenuti nell'ordinamento statale, enuncia regole di carattere sostanziale che devono essere rispettate nella formulazione e nella diffusione dei messaggi pubblicitari, e poi regole di carattere sia istituzionale che processuale, intese a dar vita agli organi e a indicare le modalità con cui si accertano le infrazioni. Appunto le regole sostanziali che dicevo prima, e i modi per pervenire alla repressioni delle contravvenzioni, cercano un mini-ordinamento giuridico (credo che sia abbastanza noto che giuridico non è soltanto l'ordinamento dello stato), un mini-ordinamento giuridico che non si contrappone, ma si pone accanto a quello dello Stato, e si innesta in esso mediante una cerniera che è quella del principio della autonomia negoziale dei privati soggetti, un principio che trova la sua enunciazione nel Codice Civile, autonomia dei privati soggetti nel perseguimento di fini che l'ordinamento ritiene meritevoli di tutela.

Quelle norme sostanziali di cui dicevo, pongono precetti che sono espressi in forma positiva, taluni in forma negativa e che tutelano fondamentalmente tre ordini di interessi. L'interesse dei consumatori, e sono i precetti che vietano l'ingannevolezza del messaggio, che impongono la identificabilità del messaggio pubblicitario, che vietano di sfruttare la credulità e la superstizione della gente, che impongono una cura particolare nei messaggi destinati ai bambini adolescenti, una cura particolare nei messaggi per prodotti che possono presentare dei pericoli, e dettano inoltre regole particolari per determinati settori del mercato, dei prodotti cosmetici dei dietetici, dei trattamenti curativi, dei viaggi, delle operazioni finanziarie, e via di seguito. Il secondo ordine di valori tutelati dal codice, è quella degli

interessi dei singoli operatori utenti, donde il dovere di lealtà pubblicitaria e il divieto di imitare pedissequamente il messaggio pubblicitario altrui, il divieto di creare confusione con il messaggio altrui, il divieto di sfruttare la notorietà di altre aziende, il divieto di denigrare i concorrenti, il divieto infine della comparazione diretta tra prodotti e tra aziende. Infine, terzo ordine di valori, quelli che fanno capo agli interessi della pubblicità in sé considerata, di qui il divieto che colpisce forme di pubblicità che possano arrecare discredito all'immagine stessa della pubblicità, il divieto delle espressioni volgari o indecenti e il dovere di rispettare le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini. Si tratta naturalmente di ordini di valori variamente intrecciati, che a volte si congiungono nella medesima norma. Mi interessa particolarmente accentuare che in progresso di tempo la tutela del consumatore nell'ambito del sistema dell'autodisciplina ha acquistato sempre maggiore importanza, e una traccia forse di questo possiamo perfino trovarla nella mutazione del nome da codice della lealtà pubblicitaria, che sembrava quasi accennare a esigenze corporative di rispetto interno della categoria, in codice di autodisciplina, espressione più vasta e comprensiva. Per quanto riguarda le norme istituzionali e processuali il codice al suo art. 29 prevede un collegio giudicante, per l'appunto il Giurì dell'autodisciplina, che esamina la pubblicità che gli è sottoposta e si pronuncia sulla sua conformità o meno al codice di autodisciplina, e se il messaggio pubblicitario è contrario al codice ne ordina la cessazione. C'è poi un altro organismo che si chiama comitato di controllo, previsto dall'art. 30, che ha funzioni di carattere preventivo di richiamo all'ordine; funzioni consultive; e inoltre una funzione di promovimento dell'azione davanti al Giurì che in qualche modo consente di stabilire una sorta di parallelo tra questo organismo e l'ufficio del pubblico ministero presso i tribunali ordinari. Il procedimento davanti al Giurì, estremamente semplice, improntato ad assoluta libertà di forme, nasce o su istanza di chi ritenga di subire pregiudizio da attività pubblicitarie che siano contrarie al codice di autodisciplina, oppure su istanza del comitato di controllo per messaggi che siano contrari a norme poste nell'interesse del consumatore o tutela della pubblicità. Esso si svolge oralmente: cioè, una volta ricevutasi dall'istituto di autodisciplina l'istanza, questa viene comunicata alla controparte o alle possibili controparti e si fissa una udienza di discussione, nella quale le parti espongono a voce le proprie ragioni e viene ascoltato il parere di un rappresentante del comitato di controllo. Immediatamente dopo viene pronunciata la decisione, la cui motivazione è depositata a distanza di qualche giorno, che può essere o di non contrarietà al codice, cioè in sostanza una decisione assolutoria, oppure di contrarietà a questa o quella norma, e tale accertamento comporta l'ordine di cessazione della pubblicità. Questa è l'unica sanzione prevista dal codice di autodisciplina, l'ordine di cessazione della pubblicità, cui nei casi più gravi si può aggiungere la pubblicazione della decisione per estratto. Soggiungo che nel codice è stato introdotto in anni recenti anche un procedimento mo-

nitorio estremamente rapido e cioè una ingiunzione pronunciata dal presidente del Giurì in caso in cui la violazione del codice appaia palese, ingiunzione che può essere opposta entro un termine, se non ricordo male di dieci giorni, e se non opposta acquista valore definitivo. Particolarmente da sottolineare nel sistema dell'autodisciplina è il principio della inversione dell'onere di prova, sancito dall'art. 6 che si intitola « dimostrazione della verità dei messaggi ». Dice l'art. 6: « Chiunque si vale della pubblicità deve essere in grado di dimostrare; a richiesta del Giurì o del comitato di controllo, la veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni e la consistenza delle testimonianze usate ».

In che senso si tratta di autodisciplina? Autodisciplina perché è un corpo normativo che nasce dalla libera volontà degli operatori e degli utenti della pubblicità; operatori e utenti consociati tra di loro tramite le rispettive federazioni o associazioni o unioni nell'istituto dell'autodisciplina pubblicitaria che elabora e rielabora periodicamente le norme e nomina gli organi. Attualmente il codice di autodisciplina è riconosciuto dagli enti che confluiscono nell'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria: l'Associazione consulenti pubblicitari, l'Associazione italiana creativi comunicazione visiva, l'Associazione italiana pubblicità stampa, l'Associazione imprese pubblicità audiovisiva, l'Associazione agenzie pubblicità servizio completo, la FIEG, l'OTEP, l'Associazione italiana tecnici pubblicitari, la RAI, la SIPRA, al TP, l'UPA, l'UTEP; inoltre è adottato e riconosciuto da altre associazioni.

Questo codice è espressione di autonomia: anzitutto in quanto corpo di norme che è posto mediamente dagli stessi appartenenti alla categoria che a queste norme si sottopongono, autonomia quindi per contrapposizione alla eteronomia; ma autonomia non soltanto nel senso che il sistema nasce in piena indipendenza dall'esterno quanto alle norme sostanziali, ma anche nel senso che i componenti degli organi preposti ad assicurare il rispetto di queste norme sostanziali vengono designati dall'interno della categoria. Quindi è un'espressione di libertà, e nel segno della libertà è vincolante soltanto per coloro che la accettano. Nessuno è tenuto a sottostare al codice di autodisciplina, così come nessuno è obbligato a far parte di quelle organizzazioni che hanno dato vita e che riconoscono il codice dell'autodisciplina e, anche se ne fa parte, può recederne in qualsiasi momento e quindi sciogliersi dal vincolo di sottoposizione all'autodisciplina. Per converso è vincolante in tutte le conseguenze, compreso il dovere di accettazione delle pronunce del Giurì, per tutti coloro che o direttamente o attraverso le rispettive associazioni hanno inteso di entrare a far parte del sistema, ovvero l'hanno accettato con riferimento a una singola campagna o inserzione pubblicitaria sottoscrivendo una clausola che tutti gli operatori facenti parte del sistema si impegnano a introdurre nei propri contratti di pubblicità. Quindi anche i soggetti che per avventura siano inizialmente estranei al sistema dell'autodisciplina, quando vengono in relazione contrattuale con mezzi, con

agenzie, con operatori che ne fanno parte, devono sottoscrivere la clausola di accettazione: di fatto si può dire che attraverso tale meccanismo il sistema dell'autodisciplina è venuto a coprire la quasi totalità del mondo dell'attività pubblicitaria. Giacché nell'UPA è rappresentato circa l'85% dell'investimento nazionale pubblicitario; i mezzi rappresentati da FIEG, RAI, AIPS, SIPRA e UTEPA raccolgono il 90% della pubblicità stampa RAI-TV e cinematografica; sicché in questo modo l'area virtualmente coperta dalla autodisciplina è amplissima, pressoché totalitaria.

Mi avvio rapidamente alla fine, accennando a connotazioni dell'autodisciplina che possono essere meritevoli di essere richiamate. Io credo personalmente che nella tensione fra l'essere e il dover essere, il rispetto di una disciplina abbia tanto maggiori probabilità di successo quanto più questa disciplina è percepita dagli interessati come una proiezione formale della propria volontà. L'autonomia comporta una autodefinizione di immagine e quindi in qualche modo genera un impegno più puntiglioso di fedeltà nei consociati e vorrei dire che forse nella psicologia dei giudicanti genera una propensione più accentuata al rigore, alla severità. A proposito della severità dei giudicanti devo sottolineare un altro aspetto dell'autodisciplina, l'autodisciplina italiana è considerata nel panorama planetario delle autodiscipline un caso limite in quanto unico esempio di ordinamento in cui l'organo giudicante è composto esclusivamente da *outsiders*, cioè da persone che non appartengono al mondo della pubblicità. Questo fa sì che il Giurì sia una vera e propria corte giudicante e i componenti non siano degli arbitri amichevoli; alieni quindi da tentazioni di carattere corporativo, sono semmai piuttosto inclini ad una certa misura di severità che, diciamo pure, è stata criticata anche in tempi recenti. Tuttavia, o forse proprio per questo, il Giurì è rispettato, e in 23 anni di attività i casi di ribellione manifesta alle sue decisioni si contano sulle dita di una mano, credo siano tre, soltanto tre, e certamente questo è un dato di estrema importanza. Ho detto che il Giurì è composto da *outsiders*, essendo presieduto da un alto magistrato in pensione al cui fianco siedono professori universitari di diritto industriale, di diritto commerciale, di psicologia, di diritto penale, di sociologia, di scienza delle comunicazioni, ciò che è garanzia di alta specializzazione e completezza. Altro aspetto che mi preme sottolineare, la circostanza che il giudizio del Giurì si risolve in una constatazione di contrasto oggettivo tra il messaggio pubblicitario e la norma senza che, di regola abbia alcuna rilevanza l'elemento soggettivo di dolo o colpa del pubblicitario, dell'operatore, dell'inserzionista, dell'editore. Questo è un aspetto che in fondo contribuisce a sdrammatizzare in qualche misura la controversia, giacché non viene messa in discussione la buona fede e quindi l'onorabilità dell'operatore ma soltanto la contravvenzione che si presenta così nella sua oggettività più come infortunio, che non come un'espressione di nequizia da parte di chi vi è incorso. Tale sdrammatizzazione del momento della discussione e del giudizio è frutto anche della rinuncia del sistema ad infliggere

sanzioni che vadano al di là del puro e semplice ordine di cessazione della campagna censurata, salvo, come dicevo, in alcuni casi la pubblicazione. Anche se poi devo dire che la cessazione della campagna è a volte tutt'altro che un fatto indolore, perché sappiamo benissimo quali sono i livelli di investimenti pubblicitari: eliminare da un giorno all'altro o sostituire o modificare una campagna può significare buttare nel cestino, all'esito di un'ora di discussione, parecchie decine di milioni. Tra l'altro è rarissimo in questo clima che il Giurì venga adito per volontà di speculazione, proprio perché non c'è il miraggio di conseguire un indennizzo, un risarcimento, ma soltanto la finalità per chi si presenta davanti al Giurì di scongiurare un danno.

Sottolineo, ancora, la rapidità delle decisioni, giacché tra la presentazione dell'istanza e la decisione corrono poche settimane, a volte pochi giorni, e che il confronto con i tempi che occorrono per condurre in porto una causa davanti al giudice ordinario non è certo molto lusinghiero per la giustizia dello Stato. Ho rilevato altra volta con compiacimento e qui ripeto che nella mia esperienza più che decennale presso il Giurì non è mai accaduto, dico mai, che la serenità dei giudicanti sia stata turbata da interferenze, pressioni o raccomandazioni, quale che fosse la potenza economica o politica dei soggetti giudicabili; abbiamo avuto tra i nostri giudicabili enti pubblici economici, aziende pubbliche, colossi dell'industria meccanica, dell'industria elettronica, chimica, società e gruppi multinazionali, e mai una volta c'è stata una telefonata, una segnalazione, un biglietto, una mezza parola, e questa credo che sia molto importante, come manifestazione di lealtà del mondo della pubblicità che evidentemente si riconosce in queste istituzioni liberamente volute. Penso che ciò spieghi il favore crescente da cui è circondata l'attività dell'autodisciplina pubblicitaria, che oggi assolve, così è stimato, circa l'80% del contenzioso in materia pubblicitaria con sgravio corrispondente dei Tribunali ordinari e con soddisfazione, credo, degli interessati. Domando perdono se sono stato più lungo di quanto avrei dovuto e domando perdono anche forse per un certo tono trionfalistico, ma il mio compito era quello di presentare un modello e in fondo della bontà di questo modello che è stato sperimentato da me in prima persona per tanti anni ho avvertito l'onore e il dovere di farmi personalmente mallevadore.

LUIGI FOSSATI

Credo ci siano delle scadenze reali e non lontane nel futuro della nostra professione. I sistemi e le tecniche dell'informazione sono destinati a svilupparsi in maniera colossale, clamorosa negli anni 90. In particolare l'informazione televisiva, via satellite e via cavo. Noi oggi, nell'Europa occidentale, abbiamo una media di quattrocento apparecchi televisivi ogni mille abitanti, negli Stati Uniti ottocento televisori ogni mille abitanti, ci stiamo avvicinando alla sorprendente media di un televisore ogni abitante (tenendo conto degli apparecchi portatili, tascabili o addirittura da polso). Anche in Europa occidentale la media aumenterà in maniera impressionante. I videoregistratori, dicono gli esperti di statistica, oggi sono oltre duecento milioni in tutto il mondo, fra due anni saranno 230 milioni. Televisori e videoregistratori saranno, prossimamente, il miglior veicolo — il più abituale — di informazione e di lettura visiva. Il videoregistratore sarà lo strumento di un settimanale portato a casa, in salotto. Il televisore diventerà un complemento del giornale, riprodurrà il giornale quotidiano.

E la diffusione del videocompactdisc creerà, nei prossimi anni, un mercato editoriale nuovo. Oggi il videocompactdisc può essere un'enciclopedia; domani diventerà un settimanale, un mensile di tranquilla « lettura ». Il televisore opportunamente abbinato si trasforma in videoterminale: avremo così una enorme varietà e quantità di informazioni a domicilio, attraverso il *personal computer* abbinato al televisore non avremo soltanto il bollettino di borsa, gli orari ferroviari, ma anche una informazione continua, selezionata. Le attuali informazioni Ansatel per i 45 mila abbonati italiani, con informazioni a tempo reale (quindi in anticipo di ore sul giornale del quotidiano) rappresentano soltanto una importante, significativa « anticipazione » di quel che avverrà fra qualche anno nei *media*.

Andiamo verso la possibilità (e la certezza) di un potente flusso di informazioni, verso altre novità tecnologiche per i giornali quotidiani e con tutta probabilità verso un potenziamento di giornali locali fatto con poca spesa, realizzati con il *desk top publishing*. Andiamo anche verso un sistema di enorme potenziamento dell'informazione televisiva, verso un sistema di Cable News Networks. La CNN americana è l'esempio più efficiente, trasmette notizie e servizi ventiquattro ore su ventiquattro.

Ecco, inevitabilmente, una integrazione fra tecnologie televisive, telematica, industria audiovisiva, telecomunicazioni e industria informatica. Una autentica rivoluzione nei sistemi della comunicazione e dell'informazione. Ma non son cose futuribili, discorsi avveniristi-

ci. Sono scadenze di tre, cinque anni, l'industria sta bruciando le tappe. Anche i giornalisti, nella loro professione, hanno quindi necessità di solleciti aggiornamenti.

Mi sono soffermato con alcuni rapidi accenni su questi problemi perché, inevitabilmente, essi si ricollegano alla discussione di questa sera e presentano due necessità parallele: la prima riguarda la necessità, urgente, di una preparazione più specifica, tecnologica, dei giovani che si avviano, o si avvieranno nei prossimi anni, alla professione. Resteranno validissimi tutti i vecchi « trucchi del mestiere », tutte le abilità tecniche del passato, ma inquadrare nella prospettiva dei nuovi sistemi di lavoro e di vicinanza con il pubblico; la seconda necessità, importante, già ribadita negli interventi che mi hanno preceduto, riguarda un discorso e un impegno più approfonditi di deontologia professionale, di responsabilità morale, e non soltanto morale ma anche giuridica, nel momento in cui, proprio in forza del flusso nuovo e imponente di notizie e servizi, della facilità di comunicare, maggiormente si scatenerà la concorrenzialità fra « testate », reti televisive e il primato dello *scoop*.

La prima questione, la prima necessità, è fin troppo ovvia, può e deve essere risolta sul piano tecnico professionale della preparazione, con nuovi criteri di accesso alla professione, scuole dell'Ordine giornalisti (e qui — come nella lotta contro l'abusivato l'Ordine trova motivi di rinvigorismento della sua funzione).

Ben più difficile, impegnativo o — stante le attuali norme giuridiche e le condizioni in cui lavora la nostra Magistratura — il secondo problema. Nella difesa della libertà professionale, nella libertà d'informazione il rispetto dell'altrui persona. Proprio il flusso di notizie rapide, l'aspetto concorrenziale dell'informazione già ora — e dieci volte di più nei prossimi anni — può provocare, per così dire — una « fabbrica di mostri ». Un mostro buttato in prima pagina, o al centro di un servizio televisivo *live*, fatto a tamburo battente, senza la doverosa, opportuna verifica delle fonti. Certo, la scuola di giornalismo (non l'istituzione in sé, ma l'insegnamento in senso lato di etica professionale, di teoria della comunicazione, di psicologia sociale, di semiotica) servono a creare basi serie, fondamenti culturali solidi.

Ma bisogna avere anche strumenti, codici di comportamento efficaci, funzionanti, rispettati. Non invoco codici speciali, vorrei che le istituzioni e le leggi attuali potessero funzionare al meglio, per assicurare legittimità di atteggiamenti al giornalista che conduce una inchiesta fondata, ma anche al cittadino accusato — sia pure in buona fede — ingiustamente. E come fare?

Guardate la « Repubblica » di oggi. Il giornale aveva pubblicato, giorni fa, la fotografia di un uomo in camice bianco, a proposito della situazione degli ospedali, dicendo nella didascalia che si trattava di un infermiere. Oggi un avvocato precisa che il signore raffigurato, che vuol difendere giustamente il suo nome, è un medico (e ne fa il nome) non un infermiere. Pensate: ricorrere ad un avvocato per una precisazione, che in sé poteva essere banale e scherzosa. Ma questo

significa la scarsa conoscenza, lo scarso uso, la scarsa fiducia (e le manipolazioni talvolta) nei confronti delle rettifiche. Giornali americani hanno addirittura una rubrica intitolata « Ci siamo sbagliati ». « El Pais » di Madrid, un giornale moderno, ha istituito la rubrica di un Ombudsman dei lettori, per spiegare titoli forzati, tagli impropri, montature di notizie.

Certo, esiste la magistratura, che giudica con molta serenità. Ma norme e sistemi sono superati. Come fa un direttore ad essere « responsabile » per un giornale di 40 pagine (annunci pubblicitari compresi) o di una trasmissione televisiva di *news* che dura quindici o diciotto ore?

Consideriamo poi la contrapposizione morale e giuridica. Il diffamato (o presunto tale) e il più delle volte si tratta di fatti di cronaca di mattinali di polizia, di questioni di carcere, di vicende di provincia, querela. Se il magistrato condanna, vuol dire che il giornalista è cattivo. Se assolve, vuol dire che il giornalista è bravo, il querelante cattivo, si merita le accuse del giornalista e in più il pagamento delle spese. Molte volte la contrapposizione non è, non può essere così netta. A parte i casi limite, naturalmente.

E allora, pur augurandoci che siano gli strumenti normali della giustizia ad operare, anche se non è il caso di parlare — generalizzando — di un « degrado dell'etica professionale », certo alcuni casi destano allarme. Di deontologia professionale bisogna parlare già nelle scuole di giornalismo, insistere sui diritti e i doveri del giornalista che informa. Libertà e rispetto, insomma. Non obbedienza e piaggeria. Molta libertà ma anche molto rispetto. In un paese dove la stampa gode di una grande libertà, e insegna una tradizione di indipendenza, dove si fanno cadere ministri e sindaci con accuse ben documentate, in Gran Bretagna funziona da anni — è celebre e ascoltato — un organismo — il Press Council — al di sopra di ogni sospetto. Senza influenze partitiche, discute e consiglia. Non emette giudizi, non condanna, ma fissa norme di comportamento. Riguarda solo i giornalisti, è un istituzione interna. Se vogliamo soppesare questa esperienza (che potrebbe essere quella dell'Ordine) e arrivare anche al Giurì, vagliamone con attenzione aspetti e prospettive. Certo è che, di fronte a leggi troppo vecchie, a situazioni che si trascinano per anni, a sospetti sgradevoli, conviene affrontare con decisione il problema — noi giornalisti — e non lasciarlo da altri il discorso della deontologia professionale. Senza invocazioni di autocensura, ma con l'esempio — che deve cominciare dai giovani praticanti delle scuole — di verificare, documentare, provare le notizie, le fonti. Soprattutto quando le notizie possono contenere accuse infamanti per un cittadino qualsiasi — che non ha alle spalle partiti che fan quadrato sul suo « caso », non possiede giornali o industrie, non ha santi in paradiso.

FRANCO ABRUZZO

Secondo Sergio Zavoli, un grande maestro del giornalismo, « bisognerebbe che ciascuno di noi meditasse su questa realtà semplice ed inquietante: ogni volta che ti parlo, perciò stesso ti cambio. Ne deriva una responsabilità che non ha uguali in nessun'altra attività: di fronte a tutto questo occorre recuperare la capacità di governare non solo professionalmente, ma ormai anche eticamente, il nostro rapporto con l'opinione pubblica ». Che cosa vuol dire Zavoli? « Vuol dire che io posso, a seconda dei casi, accrescere la conoscenza altrui o offuscarla, rispettare una persona, o usarle violenza con la parola; in ogni modo io esercito su di essa un potere. È tempo di restituire un'etica al nostro mestiere; è tempo che la cultura del rispetto vinca ». Con le parole di Zavoli ho voluto introdurre l'intervento su « l'Ordine dei giornalisti e il dovere di correttezza nell'informazione ». La legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti ha codificato la deontologia, perché di deontologia parliamo quando il discorso cade sul « dovere di correttezza nell'informazione ». Bisogna leggere l'art. 2 della legge, una legge che risale al 1963, per capire e valutare l'etica che governa la professione giornalistica. Dice l'art. 2: « È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di critica limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre il dovere imposto dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione tra giornalisti ed editori e la fiducia fra la stampa e i lettori ». Questo articolo è figlio di un documento sull'etica professionale e sulle Corti d'onore approvato nel 1956 dalla Federazione nazionale della stampa, il sindacato dei giornalisti, e dalla Federazione degli editori. Vale la pena di leggerlo per intero perché richiama l'argomento centrale di questo dibattito sul Giurì. In verità il documento parla di « Corti d'onore » ma l'affinità fra Giurì e Corti d'onore è evidente. Il documento fissava 10 principi. Eccoli:

« 1) È diritto inalienabile del giornalismo la libertà di informazione ossia la libertà di attingere notizie, di pubblicarle e di sottoporle al vaglio della critica, conformemente alla verità sostanziale dei fatti.

2) L'esercizio del giornalismo deve rispettare il diritto della collettività ad essere informata in maniera obiettiva e completa, indipendentemente da ogni illecito interesse.

3) Devono essere scrupolosamente osservate le esigenze della verità, l'imparziale interpretazione dei fatti e la fedele divulgazione delle notizie.

4) Nella vita delle libere istituzioni dello Stato democratico è doveroso cooperare alla retta formazione dell'opinione pubblica.

5) L'attività giornalistica deve conciliarsi con il rispetto della personalità, sia pubblica sia privata, del singolo e degli enti nell'esercizio delle loro legittime funzioni.

6) La pubblicazione di notizie e di commenti non deve turbare la coscienza morale della collettività.

7) Non dovranno mai essere fomentati istinti malsani, né sentimenti morbosi.

8) È doveroso rettificare le notizie risultate inesatte, riparare agli errori commessi, orientare l'opinione pubblica male informata.

9) Giornalisti ed editori sono tenuti all'osservanza del segreto professionale sulla fonte delle informazioni ed in particolare di quelle ottenute fiduciarmente.

10) È impegno morale dei giornalisti e degli editori coltivare lo spirito di solidarietà fra colleghi, promuovere la cooperazione fra giornalisti ed editori, alimentare la fiducia fra la stampa e i lettori.

Tutto ciò riaffermato e premesso la Federazione nazionale della stampa e la Federazione italiana degli editori addiveranno alla costituzione di una Corte d'onore, composta da ugual numero di appartenenti all'una e all'altra federazione con un presidente da nominarsi dalle due Federazioni. La Corte dovrà provvedere all'applicazione dei principi di etica professionale per l'autodisciplina della stampa ».

È evidente in questo documento l'eco del progetto Gonnella sulle Corti d'onore (Gonnella poi sarà il primo presidente dell'Ordine dei giornalisti). Si arriverà così al 1963 e al varo dell'art. 2 appena letto, che fissa in termini più scarni rispetto al documento del '57 i doveri e i diritti dei giornalisti. Possiamo quindi dire che l'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine ha posto come valori da tutelare, al centro di una informazione libera e critica, la persona umana e la verità sostanziale dei fatti, valori da osservare in un contesto di lealtà e buona fede al fine di promuovere in primo luogo la fiducia fra la stampa e i lettori.

Come si vede il diritto costituzionale di cronaca, di critica e di denuncia ha due limiti sostanziali: il rispetto della persona e quello della verità sostanziale dei fatti. Non a caso la Corte Costituzionale ha individuato — con la sentenza del '68, che ha dichiarato legittimo l'Ordine — nella tutela dei valori etici, insiti nella professione, il centro propulsore dello stesso ordinamento professionale. Con buona pace di quanto ha affermato recentemente un grande maestro del diritto, Paolo Barile, che ha addirittura negato il fondamento della deontologia dei giornalisti perché la stessa poggierebbe su principi che apparterebbero a tutti i cittadini.

È il caso di sottolineare che per ogni professione le norme etiche sono una garanzia per quanti sono esterni alla professione stessa e un

vincolo per gli iscritti, perché si riferiscono alla dignità di cui un gruppo organizzato è portatore.

L'art. 2, quindi, pone un dovere di correttezza nell'informazione, dovere che non sempre, e lo si sa, è rispettato. La vicenda Miriam ad esempio ne è stata una spia significativa. Miriam è la bambina di Limbiate che sarebbe stata violentata dal padre, notizia poi risultata completamente falsa. L'Ordine si è occupato subito del caso Miriam, e subito ha emesso una pronuncia che è un richiamo alla correttezza da parte degli iscritti. Credo che sia utile leggere la nostra pronuncia, una pronuncia che può essere oggetto di riflessione in questo dibattito. Dice questo documento: « Il Consiglio regionale dell'Ordine della Lombardia, esaminata la vicenda legata alla bambina Miriam di Limbiate, ricorda agli iscritti le norme etiche calate nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine. Questo articolo ha posto come valori prioritari da tutelare, al centro di un'informazione libera e critica, la persona e la verità sostanziale dei fatti: valori essenziali da osservare in un contesto di lealtà e buona fede, anche per promuovere la fiducia fra la stampa e i lettori. La libertà di informazione e di critica trova, infatti, un preciso limite nel rispetto delle norme costituzionali che tutelano la personalità altrui (immagine, decoro, onore e reputazione). Per assunto inderogabile, « l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva ». Abbiamo assistito, invece, con il caso Miriam, alla violazione sistematica dei principi costituzionali che tutelano l'onorabilità e la libertà dei cittadini come accadde nelle ore buie del dicembre del '69. In conclusione la libertà di stampa deve coesistere con le altre libertà: innanzitutto con il diritto della persona di vedere rispettata la sua dignità. In particolare alcuni giornali hanno fabbricato l'immagine del mostro, anche con la corresponsabilità di iscritti ad altri Ordini, mutuando acriticamente e avallando o facendo proprie gravissime, frettolose ed erronee indiscrezioni o dichiarazioni attribuite a pubblici ufficiali. Ciò non assolve giornali e colleghi, perché nel caso in esame è venuto meno il controllo delle fonti o ci si è limitati ad accogliere come verità l'affermazione di una sola fonte. Negli ultimi tempi, e sempre più spesso, i minori sono al centro di servizi di cronaca firmati da colleghi, che poco hanno riflettuto e riflettono sulla funzione del giornalista nella società: servizi di cronaca, che non hanno niente a che vedere con il diritto-dovere di informazione, di critica e di denuncia. Il torto causato non può mai essere interamente riparato con una spiegazione o con una ritrattazione per quanto ampia essa sia. La responsabilità del giornalista è grande e l'autocontrollo deve essere altrettanto grande. L'Ordine dei giornalisti della Lombardia considera questa pronuncia un monito a tutti gli appartenenti all'Albo al rispetto delle norme etiche della professione, avvertendo che in futuro non potrà non essere presa in considerazione l'apertura di procedimenti disciplinari a carico dei colleghi che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale o di fatti che compromettono la propria reputazione e la dignità dell'Ordine ». Mi resta un dubbio: di fronte

a un caso Miriam un Giuri o una Corte d'onore possono bastare? Io ho qualche perplessità.

Il dovere di correttezza nell'informazione riguarda anche la sfera della chiara identificazione dei messaggi pubblicitari sui giornali. Oggi questo principio figura nel contratto di lavoro. Fu proprio l'Ordine di Milano a smuovere le acque nel novembre 1986, quando con una ordinanza affermò che « la pubblicità deve essere chiara, palese, esplicita e riconoscibile: deve esserlo soprattutto la pubblicità chiamata — con impropria espressione — « redazionale ». La lealtà verso il lettore impone che il lavoro giornalistico e quello pubblicitario rimangano separati e inconfondibili ». Il lettore, in breve, ha il diritto di sapere quando legge un articolo che il giornalista ha scritto in buona fede ciò che ritiene giusto e non che scrive per fare un favore a qualcuno in cambio di pubblicità. Il messaggio pubblicitario non può essere fatto passare per informazione. Così l'Ordine lombardo ha inflitto la sanzione della censura al direttore di un settimanale che aveva truccato un messaggio pubblicitario facendolo passare per informazione.

L'Ordine ha pochi mezzi incisivi per combattere la battaglia in difesa del giornalismo concepito come « informazione critica ». Il giornalismo è, infatti, soltanto informazione critica. La pubblicità, quando viene mascherata dai persuasori occulti dalle varie case che la raccolgono, è un pericolo per l'informazione e può addirittura, come ripete Giorgio Bocca, ucciderla. La vigilanza dell'Ordine su questo fronte sarà costante e metodica.

I giornalisti sono impegnati dalla legge professionale e soprattutto dalla loro coscienza a rispettare i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede al fine di rafforzare anche la fiducia tra la stampa e i lettori. Non ci possono essere cedimenti sulla « qualità » dell'informazione: il caso Miriam e quello dell'informazione « infiltrata » dalla pubblicità hanno rivelato cadute professionali non secondarie. Il recupero dell'etica è un passaggio decisivo per dare forza alla professione; tutelare i diritti dei lettori a ricevere un'informazione completa e corretta è la nuova frontiera della professione.

L'Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha un programma ambizioso: funzionare davvero come tribunale morale, potenziare la scuola di giornalismo, tenere corsi per i praticanti e corsi di aggiornamento per i professionisti, dibattere i grandi temi della professione sul suo mensile. In poche parole l'Ordine punta sull'uomo, punta a formare giornalisti che in tutte le circostanze sappiano tenere la spina dorsale in posizione verticale e concepire l'obiettività dell'informazione come una tensione permanente, morale, verso la verità. Il traguardo è di recuperare con la dimensione etica quella della professionalità. L'autonomia professionale impone oggi un livello culturale superiore a quello di un tempo: altrimenti si rischia di essere « usati » come buche da lettere e si rinuncia a essere testimoni e interpreti del proprio tempo. Professionalità vuol dire anche consapevolezza dei propri doveri verso i lettori.

Ora mi si può chiedere: chi viola le norme etiche, quali rischi corre? Corre il rischio di finire sotto procedimento disciplinare. Le sanzioni sono quattro: avvertimento, censura, sospensione e radiazione. È la Corte Costituzionale — con l'ormai nota sentenza che ha dichiarato legittimo l'Ordine — a collegare l'apertura di un procedimento disciplinare alla violazione delle norme etiche fissate dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti. L'Ordine agisce di ufficio o su esposto di parte o anche su iniziativa della Procura generale della Repubblica. Questo è il quadro di riferimento entro il quale si muovono i giornalisti in tema di « dovere di correttezza nell'informazione ».

NICOLA CERRATO

Consultando lo studio dell'avv. Nino Dante sulle « Corti d'onore », sono rimasto colpito nel rilevare che già nel 1911 l'on. Stoppato, relatore del disegno di legge del Ministro guardasigilli, on. Orlando, istitutivo tra l'altro delle Corti suddette, aveva modo di sottolineare e lamentare che « la magistratura ordinaria non dedica a questa materia in moltissimi casi un grande interesse, e la propone alla trattazione di un'altra, non senza danno e lamento delle parti lese ».

A distanza di 80 anni, nonostante i progressi incredibili compiuti dal nostro Paese, l'osservazione dell'on. Stoppato conserva tutta la sua amara validità.

La cronica crisi della giustizia — determinata da insufficienze legislative, carenza di strutture uomini e mezzi, da una cattiva distribuzione territoriale dei magistrati, da un insoddisfacente sistema di reclutamento e formazione degli stessi, in alcuni casi da scadente impegno professionale e da inadeguato controllo dei capi d'ufficio, da un arrugginito e corporativo meccanismo disciplinare — riverbera i suoi riflessi negativi anche in materia di tutela dell'onore e della reputazione, nonché della libertà di stampa.

Una pluriennale esperienza professionale, anche specialistica (in qualità di giudice presso la 1^a sezione penale del Tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica e di Presidente di collegio penale) mi consente di confermare che la risposta della giustizia ordinaria, sia penale che civile, alla domanda e del cittadino che ritenga di essere stato leso nella sua reputazione, e dello stesso giornalista che aneli a veder riconosciuta la sua buona fede o l'esercizio del diritto di cronaca o di critica costituzionalmente garantito, è estremamente inadeguata ed insoddisfacente.

« Il duello giudiziario » — come già diceva l'on. Orlando — è ancora « lungo e faticoso », nonché costoso; la pena ha perso la sua carica dissuasiva ed intimidatrice; il diritto di rettifica è stato svuotato, nella prassi giornalistica, del rilievo voluto dalla legge a tutela immediata del diffamato.

Processo celere, sanzione grave e rettifica tempestiva e completa (con proporzionata sanzione per l'ipotesi d'inosservanza del correlativo dovere di pubblicazione) costituivano tre degli obiettivi posti dal legislatore dell'immediato dopoguerra, che innovò nel 1948 (legge 2 febbraio 1948, n. 47) in materia di stampa.

Anzitutto fu disposto, attraverso l'art. 21, che la celebrazione dei processi a mezzo stampa avvenisse con rito direttissimo, determinandosi in 30 giorni dalla proposizione della querela il termine entro cui doveva essere definito il giudizio.

Bella teoria, completamente vanificata dalla pratica quotidiana.

Esemplificando, vorrei citare una mia personale esperienza di privato cittadino, parte lesa in un processo di diffamazione a mezzo stampa celebratosi presso il Tribunale di Roma.

La querela fu presentata nell'agosto 1980, la citazione a giudizio intervenne nell'ottobre dello stesso anno, la sentenza del 1° grado fu emessa nell'aprile 1984; quella d'appello nel febbraio 1987, divenendo definitiva nell'ottobre dello stesso anno. Per disguidi di cancelleria, inoltre, non sono riuscito ad ottenere sino ad oggi una copia della sentenza munita della formula esecutiva.

Senza contare — per smentire quel passo della relazione secondo cui i magistrati sono i principali beneficiari di sostanziosi risarcimenti — che il danno materiale e morale da me subito è stato riconosciuto in forma assolutamente insoddisfacente.

Anche a Milano, che è una sede giudiziaria notoriamente efficiente, la situazione non è delle più esaltanti ove si consideri che dalla presentazione della querela alla definizione del relativo procedimento in appello decorrono mediamente poco meno di tre anni.

Non parliamo, poi, della giustizia civile, la cui risposta in materia comporta, per i tre gradi di giudizio, non meno di 8 anni circa.

Quali siano gli effetti di questa lentezza ho avuto modo di constatarlo negli anni: una progressiva disaffezione del cittadino — parte lesa che rassegnato e frustrato, non querela affatto, o querela meno, o si rivolge direttamente al giudice civile (con i risultati altrettanto sconsolanti prima evidenziati). Per ovviare in qualche modo a siffatti inconvenienti il giudice penale di primo grado ha imboccato una strada non priva di rischi, calcando la mano, cioè, in tema di risarcimento provvisorio, la c.d. provvisoria, anche immediatamente esecutiva: con l'ovvia conseguenza che una riforma in sede d'appello del verdetto del Tribunale può esporre l'imputato o il responsabile civile al rischio di non recuperare la sostanziosa somma precedentemente versata.

In tema di *sanzione*, il legislatore era stato in passato sempre severo in base al vecchio brocardo secondo cui « ne uccide più la parola che la spada ».

E così già il codice Rocco dal 1930 prevedeva per la diffamazione a mezzo stampa la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni in alternativa alla sola pena pecuniaria.

Il legislatore antifascista del 1948 fu ancor più rigoroso: reclusione da uno a sei anni più la multa per la diffamazione aggravata dal mezzo della stampa e dall'attribuzione di un fatto determinato.

Il legislatore del 1974, invece, attribuì al giudice un grosso potere discrezionale imponendo il bilanciamento o meno tra attenuanti ed aggravanti anche speciali, il che ha portato progressivamente i Tribunali a comminare la sola pena della multa, ritenendo le attenuanti generiche — che non si negano a nessuno — equivalenti alle aggravanti che ho innanzi citato.

Quanto al *diritto di rettifica*, l'art. 8 della legge sulla stampa prevedeva nella sua originaria versione che il direttore o vicedirettore re-

sponsabile fosse tenuto ad inserire nel periodico, integralmente e gratuitamente, le risposte rettifiche o dichiarazioni delle persone offese.

La pubblicazione doveva avvenire entro tre giorni per i quotidiani e nel numero successivo per gli altri periodici, nella medesima edizione pagina o rubrica e con i medesimi caratteri dello scritto che l'aveva determinata. La rettifica non poteva superare la lunghezza dell'articolo o del pezzo cui si riferiva e poteva raggiungere le 20 righe solo qualora l'articolo o il pezzo in questione fosse di lunghezza minore.

Il rifiuto di ottemperare all'obbligo anzidetto era punito con la reclusione sino a sei mesi e la multa.

Questa norma è stata modificata nel 1981 dalla legge n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenza per l'editoria) anzitutto nel senso che la rettifica va pubblicata entro il contenuto limite di trenta righe.

Inoltre, quale frutto delle pressioni corporative dei giornalisti, la pena comminata è stata degradata da detentiva a pecuniaria (multa da 3 a 5 milioni), con la conseguenza di una depenalizzazione di fatto, potendosi cancellare il reato con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro pari all'ammontare della multa prevista. Senza contare l'ulteriore svuotamento di fatto dell'esigenza di compensare immediatamente l'offesa ricevuta in virtù delle prassi dei giornali di pubblicare la rettifica non sempre nei termini stabiliti dalla legge (non oltre due giorni dalla richiesta per i quotidiani; e non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, per periodici) e senza il rilievo e le modalità previste (in testa della stessa pagina che riportò la notizia, anziché nelle « lettere al direttore »), con l'aggiunta, spesso scorretta, di un commento al vetriolo. Alla luce di tutti questi rilievi la conclusione appare ovvia e scontata: s'impongono con urgenza, nel contesto di una più generale attenzione ai problemi della giustizia, modifiche legislative anche nella materia oggetto del presente dibattito, e la via tracciata dagli organizzatori di questa stimolante serata può costituire un'utile traccia di discussioni e di approfondimento.

GIORGIO SANTERINI

Dirò qualche parola soprattutto sulla lealtà dell'informazione facendo qualche esempio per poi arrivare a parlare in conclusione di obiettivi realistici e concreti, come la correttezza dell'informazione, un bene naturalmente che è tutto da costruire con i fatti e i comportamenti. La slealtà dell'informazione, codificata da molti fatti, nota al cittadino, nasce dalla natura intrinseca della libertà di stampa o meglio della libertà di informare.

Questo è un diritto politico, della società, il diritto alla libertà di informare che è qualcosa di più dell'antica vecchia libertà di stampa: nel momento in cui una società attraverso un'affermazione politica si dà questo diritto di libertà (importante e moderno), anche quel diritto diventa un elemento dentro il quale ogni inquinamento è possibile.

Infatti la libertà, che è un fine grande da realizzare e da vivere dentro la società sviluppata e complessa come la storia ci ha insegnato, può diventare strumento di inquinamenti e di scorrettezze, e quindi essere gestita per fini evidentemente sbagliati.

Nessun Giurì d'onore e nessun Tribunale può fino in fondo costruire la lealtà dell'informazione, anche se alcune parti di fenomeni di slealtà si possono e si devono colpire attraverso questi organismi.

La lealtà dell'informazione indipendentemente dalle norme, che pure sono importantissime, è nelle mani di coloro i quali esercitano l'informazione cioè i giornalisti. Un esempio: è solo per la pienezza della libertà dell'informazione che è stato possibile un caso Montesi. Certo il caso Montesi strumentalizzato per fini politici contro persone politiche, contro un partito politico è stato possibile solo dentro la dimensione della libertà di stampa; ma io aggiungo che i giornalisti che slealmente hanno usato della propria libertà per finalità politiche, sapevano, erano perfettamente consapevoli di essere strumentalizzati, di non dire la verità, di costruire quei « mostri ». I mostri non sono soltanto Valpreda o il padre di questa bambina di Bollate di nome Miriam; i mostri possono essere tutti i cittadini, cittadini cosiddetti qualsiasi, i cittadini cosiddetti importanti e allora la slealtà dell'informazione nasce dal fatto che essa esiste dentro la stampa, non importa se quella dei quotidiani o quella radiotelevisiva.

La slealtà nasce da un uso deformato che una parte più o meno consistente dei giornalisti fanno per finalità che con la pura diffamazione non hanno nulla a che fare: io ho citato il caso Montesi, potrei citare più recentemente, venendo ad oggi, il caso del padre di Miriam, diversissimo quest'ultimo rispetto al caso Montesi. Là era la politica, erano i partiti, la moralità, l'immoralità, un caso lontano nel tempo ma molto importante, quest'ultimo del padre di Miriam, è

certamente diverso ma anch'esso di grande rilievo e ci dice molte cose, anche nuove rispetto al passato, rispetto al presente che viviamo, perché il bisogno che l'informazione ha di penetrare sempre in modo più pressante dentro la società, dentro la vita, dentro il privato porta l'esigenza informativa e il lavoro giornalistico dentro la vita qualsiasi del cittadino.

Non ci sono più, infatti, persone privilegiate dal punto di vista dell'informazione e il caso del padre di Miriam ci dice proprio questo: il cittadino diventa « caso », non più un « caso Valpreda » (allora una oscura vicenda tragica, una strage e tanti altri elementi importanti che ne seguirono).

No, oggi un fatto del privato, una bambina in un ospedale, diventa un « caso »: allora c'è una slealtà dell'informazione che nasce non dall'errore che ogni giornalista come ogni medico, come qualsiasi persona che esercita una professione può fare; c'è una slealtà che non nasce dall'errore, e che quindi nessuna rettifica può in qualche modo recuperare. Esiste allora una slealtà dell'informazione più profonda più pericolosa dentro il sistema della nostra società: una slealtà che ha radicamenti politici molto sensibili e che attraverso un bene comune come quello della libertà di informare o libertà di stampa che dir si voglia, usa l'informazione per finalità strumentalizzanti, devianti rispetto alla libertà, andando a colpire le persone, andando a colpire la verità, andando a deformare una parte importante della vita comune della società. Ho citato prima il caso Montesi, potrei citare anche il caso Sifar che è a mezza strada tra il caso Montesi e il nostro presente, ma il fatto preoccupante di questi casi e di moltissimi altri è che non si sia mai arrivati a un dunque, a una certezza neanche dopo molti anni. Ma è mai possibile che dopo anni che giornalisti anche molto noti hanno scritto, parlato, detto nel parlamento e sui giornali importanti di questo paese che c'era un colpo di Stato imminente neppure venti anni dopo si sia mai avuto neppure un riscontro certo di tutto quello che hanno scritto?

È possibile, domando io, che sul caso Montesi persone importanti di questa società e persone non importanti di questa società siano state disonorate, villipese, che le menzogne più incredibili siano state dette su moltissime persone, dentro il caso Montesi e mai una parola la certezza, di verità è arrivata? Neanche dieci anni dopo. Dopo che per mesi e mesi interi giornali hanno scritto sul caso Montesi, mai è giunta una parola di certezza, di verità.

Altro che rettifiche. E come non fare un minimo confronto con un caso altrettanto clamoroso che va sotto l'etichetta del caso Watergate e vedere che le cose che sono state scritte sul caso Watergate hanno avuto un riscontro reale. E allora come non capire che il caso Watergate è un caso giornalistico che ha una sua naturalità, una sua fisiologia che giunge alla conclusione in qualche modo certa perché alla fine di questo caso si è saputo quasi tutto, ma con certezza, dei comportamenti di un Presidente della Repubblica. Mentre invece sul caso Montesi, sul caso Sifar, su tanti altri in Italia non si riesce mai a

sapere la parola di verità e di certezza. Allora ecco la prova delle strumentalizzazioni di un bene comune che è la libertà di informare, ecco la prova di una slealtà così profonda che è insita dentro la libertà di informare in Italia, perché c'è dietro tutti questi « casi » sempre una finalità politica, un uso politico della stampa, un uso politico dell'informazione come uno strumento per una finalità che è quella di colpire qualcuno non perché ha sbagliato o ha commesso chissà quale delitto ma quella persona deve essere in quel momento colpita per ragioni che con la verità non hanno niente a che fare. Quindi attenzione a questi feticci, il primo dei quali è quello della buona fede. La buona fede è un feticcio molto spesso usato a sproposito dentro il sistema dell'informazione in Italia.

Perché, scusate, questo diritto alla rettifica è scomparso o quasi o comunque è stato così fortemente limitato sui giornali per non parlare della radiotelevisione dove per averne la rettifica occorrono tempi e modalità e procedure assai più lunghe e complicate per la carta stampata, perché la rettifica è stata così limitata nell'informazione dei giornali in Italia?

Perché è scomparso il buon uso che esisteva almeno su un giornale in Italia, che cioè alla rettifica il giornalista non avesse diritto di replica perché la rettifica era un diritto del cittadino? Oggi alle rettifiche c'è sempre una o più risposte dei giornalisti. E perché i diritti del cittadino sono così manifestamente lesi nel sistema dell'informazione? Perché è un'informazione che ha in sé radici profonde di slealtà insieme ad altre molto importanti e positive. Evidentemente non cito quelle positive, dello sviluppo delle cose importanti che ha fatto l'informazione in Italia. Sto invece parlando delle cose negative perché insieme a queste radici profonde di slealtà e insieme con il fatto per tutte le ragioni che sono state già dette la Magistratura soffocata dagli infiniti problemi da cui è sommersa non ha potuto naturalmente per motivi quasi fisici dare spazio a querele e processi. In Italia c'è l'incolumità nel sistema dell'informazione; c'è la quasi impunità e l'impunità porta l'arroganza ed è l'arroganza il fatto che il diritto di rettifica sia stato così irragionevolmente snaturato e svuotato sui giornali e dentro le emittenti radiotelevisive in Italia. Voi non avete idea delle difficoltà che un normale cittadino incontra per ottenere una precisazione doverosa sugli organi d'informazione. Questa è l'arroganza dei giornali. E non ho parlato di rettifiche, ho detto le precisazioni. Quindi la scorrettezza non è secondo la mia esperienza di trent'anni dentro questo mondo, un « *accident* », una casualità, un'incultura: le scorrettezze, al di là degli errori che tutti possiamo commettere (sto parlando non delle scorrettezze veniali, ma dei peccati mortali e delle slealtà gravi dell'informazione in Italia) non nascono dal caso, non nascono dall'incultura, non nascono dagli accidentali errori, nascono sempre da fonti particolari, da esigenze particolari, da casi particolari che si devono a tutti i costi costruire. Dette queste cose non particolarmente piacevoli ne dirò un'ultima invece che è in contraddizione dialettica con quanto ho detto finora. La

strada di una lealtà da ricostruire certamente passa per le vie del Giuri e anche per tante altre, ma è una strada che passa innanzitutto attraverso non le categorie, ma le persone che formano le categorie e quindi i singoli, non i sindacati, quindi le persone, e quindi i giornalisti. Quando i giornalisti avranno la forza e l'intelligenza di ammettere di avere sbagliato, quando lo scriveranno sui giornali (che non appartengono loro perché appartengono al pubblico), quando diranno perché e come hanno sbagliato, quando avranno la forza di non attendere la pronuncia importante dell'Ordine che Abruzzo ha appena letto sul « caso Miriam », ma riconoscere come palesemente evidente l'errore commesso con il caso stesso di Miriam, quando ammetteranno questo, non commetteranno una stupida autocritica che ricorda eventi del passato ma compiranno un atto importante che ricostruirà o comincerà a ricostruire un tessuto di maggiore fiducia col pubblico, fiducia che oggi in gran parte anche per le ragioni che ho detto qui, e per molte altre, manca.